Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr. 212 del 03/10/2018

OGGETTO:

SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACEUTICA - REVISIONE 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **tre** del mese di **ottobre** alle ore nella sala delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente proposta risultano:

De Angelis Gabriele	**Sindaco**	**PRESENTE**
Cipolloni Lino	**Vice Sindaco**	**PRESENTE**
Casciere Leonardo	**Assessore anziano**	**PRESENTE**
Silvagni Renata	**Assessore**	**ASSENTE**
Presutti Crescenzo	**Assessore**	**PRESENTE**
Di Stefano Pierluigi	**Assessore**	**PRESENTE**
Colucci Chiara	**Assessore**	**PRESENTE**

Presiede il **Sindaco** Dott. De Angelis Gabriele

Assiste il **Segretario Generale** Dott.ssa De Alfieri Manuela

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _____;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell'allegato "A";

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui all'allegato "B";

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa dell'Allegato "A", che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate:

1) Di approvare la revisione del Sevizio di distribuzione farmaceutica, anno 2018, come definita dalla allegate planimetrie (tav. 4 e tavola 4b) nelle quali sono evidenziate:
- le n. 9 sedi farmaceutiche esistenti;
- le zone territoriali di pertinenza di ciascuna delle 13 sedi totali previste;

2) Di dare atto che la proposta di revisione del Servizio di distribuzione farmaceutica, anno 2018, si compone dei seguenti elaborati:
Tav. 1 - planimetrie della pianta organica 2004,
Tav. 2 - planimetria del servizio di distribuzione farmaceutica anno 2012;
Tav. 3 - planimetria con sovrapposizione delle revisioni 2004 e 2012
Tav. 3b – planimetria della sovrapposizione 2004-2012, centro città
Tav. 4 – planimetria del servizio di distribuzione farmaceutica anno 2018
Tav. 4b – planimetria de servizio di distribuzione farmaceutica anno 2018, particolare centro città;
Relazione Tecnica;
Verbale della conferenza dei servizi;
Parere dell'ordine provinciale dei Farmacisti;

3) Di stabilire che gli atti approvati dovranno essere inviati per opportuna conoscenza alla Giunta Regionale Abruzzo, Settore Sanità, Servizio Assistenza Farmaceutica, alla ASL Avezzano Sulmona, all'Ordine Provinciale dei Farmacisti, e a tutti i titolari di farmacie site in Comune di Avezzano.

4) Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;

Inoltre la Giunta, stante l'urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.

Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Allegato "A"
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 95632

SETTORE	**SETTORE 6 - AMBIENTE E VERDE, SPORT IMPIANTI SPORTIVI, ARREDO URBANO, ANAGRAFE, STATO CIVILE**
UFFICIO PROPONENTE	**SERVIZIO DI SEGRETERIA - INDAGINI ISTAT** **ASSESSORE SILVAGNI RENATA** - firma apposta sulla relazione istruttoria -

L' ASSESSORE

Premesso che:

la Legge del 2 Aprile 1968 n° 475 all'art. 1, prevedeva che ogni Comune con popolazione superiore ai 12.500 abitanti, dovesse avere una farmacia ogni 4.000 abitanti e che ogni farmacia dovesse avere una propria zona di pertinenza entro la quale avrebbe potuto spostarsi, sempre mantenendo una distanza di 200 mt da qualsiasi altra farmacia;

l'art. 2 della medesima legge disponeva che ogni comune avrebbe dovuto dotarsi di uno strumento di programmazione e pianificazione denominato Pianta Organica delle farmacie con il quale determinare il numero di sedi e le zone di pertinenza, con possibilità di revisione entro il 31 dicembre di ogni anno pari;

il Comune di Avezzano, ai sensi di tale legge, ha approvato una serie di atti, ultimo dei quali la Deliberazione di G.C. n. 40 del 06.10.2004, con la quale ha determinato la Pianta Organica anno 2004, individuando sul territorio 10 sedi di farmacie, di cui 2 di nuova istituzione rispetto alla PO previgente; con tale atto, definitivamente approvato dalla Regione nel 2004, il Comune ha assunto la titolarità di una delle due nuove sedi istituite (contraddistinta con il n.9), ai sensi dell'art. 9 della legge;

Successivamente è stata approvata la L. 27 del 24.03.2012, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture, che ha introdotto il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, prevedendo una sede di farmacia ogni 3.300 abitanti;

Atteso che seguito dell'introduzione della nuova normativa e su specifica indicazione della Regione, il Comune, con atto di G.C. n. 162 del 24.04.2012, ha provveduto ad identificare ulteriori 3 zone farmaceutiche, in aggiunta alle 10 esistenti.

Con tale atto però non fu operata una generale ridefinizione dei perimetri di tutte le zone, in ragione dei tempi strettissimi che la legge ha posto a disposizione dei comuni (30 giorni dalla pubblicazione) e soprattutto in quanto la stessa Regione interpretò la nuova L. 27/2012 nel senso che poteva ritenersi non più obbligatoria la definizione degli ambiti territoriali di ciascuna zona,

permanendo il solo principio del calcolo totale del numero delle zone in funzione del numero di residenti.

Evidenziato che al riguardo è chiarificatrice la nota dell'ufficio legislativo del Ministero della Salute del 21.03.2012, emessa in risposta a specifico quesito, che fornisce, in sintesi, la seguente interpretazione:

Dal confronto fra queste due disposizioni (L. 475/68 e art. 11 comma 1, lettera c) della legge 27/2012) risulta evidente che mentre la norma ancor oggi in vigore (L. 475/68) prevede un'attività complessa che richiede la suddivisione del territorio comunale in tante aree quante sono le farmacie spettanti al comune in base alla popolazione residente, con la necessità, in caso di istituzione di nuove farmacie, non solo di individuare esattamente il perimetro del territorio attribuito a ciascun nuovo esercizio, ma anche di modificare il perimetro delle sedi delle farmacie già operanti, al fine di ritagliare il territorio di pertinenza delle nuove, la norma approvata in sede di conversione del decreto-legge (L. 27/2012) indica la chiara volontà di tener conto del parametro della popolazione stabilito dal comma l ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del comune. Per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al comune, sentiti l'azienda sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, "identificare" le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. ***Questa attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo soltanto assicurare "un'equa distribuzione sul territorio" degli esercizi e tener conto dell'esigenza di "garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate". L'individuazione delle "zone" può quindi avvenire anche in forma assai semplificata (ad esempio, indicando una determinata via e le strade adiacenti).*** *E', infine, da ritenere che l'apertura di una nuova farmacia debba ancora rispettare la distanza minima di 200 metri dalle farmacie già aperte. Decisiva a questo riguardo, appare la circostanza che il Senato, nel "novellare", in parte, l'articolo l della legge 475 del 1968, abbia lasciato immutato il comma 7 che, appunto, stabilisce che ogni nuovo esercizio deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri*

Considerato che:

Per effetto degli atti approvati dal Comune, sopra richiamati, allo stato attuale sono esistenti due diverse planimetrie del territorio comunale che riportano le zonizzazioni del servizio di distribuzione farmaceutica; una prevista dalla revisione 2004 con 10 sedi, l'altra prevista dalla revisione 2012, con 3 nuove sedi.

Ferma restando l'interpretazione della norma, fornita dall'ufficio legislativo del Ministero della Salute, pur non essendo prescrittiva la rigida suddivisione in zone ai fini del dimensionamento delle sedi farmaceutiche, la zonizzazione è di fatto necessaria ed ha valore di legge esclusivamente per le ipotesi di trasferimento delle farmacie esistenti che possono spostarsi solo all'interno della zona di appartenenza, ai sensi dell'Art. 1 L. 475/68 - Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie", e pertanto oggi risulta chiaro che la individuazione delle aree di pertinenza delle sedi farmaceutiche è indispensabile per i seguenti motivi:

1) per consentire ai nuovi titolari che risulteranno assegnatari del servizio, sulla base del concorso regionale, di localizzare la sede entro le zone che il comune ha individuato, una nel 2004 e tre nel 2012;

2) Per dare la possibilità di eventuali spostamenti di sede alle farmacie esistenti.

di conseguenza, è necessario procedere alla redazione della planimetria generale del territorio comunale, riportante la zonizzazione del Servizio di distribuzione farmaceutico, provvedendo attraverso una specifica revisione per l'anno 2018, finalizzata proprio a ridisegnare sul territorio gli esatti confini di ciascuna delle 13 aree previste;

Verificato che la popolazione rilevata al 31.12.2017, pari ad abitanti 42.576, non è aumentata in maniera tale da consentire ulteriori sviluppi del numero di sedi,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Posto che:
è stata redatta ai sensi della legge 475/68, come modificata dalla L. 27/2012, la proposta di Revisione del Servizio di Distribuzione Farmaceutico, anno di competenza 2018, che non comporta la individuazione di nuove farmacie ma è solo finalizzata a rendere compatibili le due precedenti revisioni 2004 e 2012 in merito alla individuazione delle zone di competenza di ciascuna delle 13 farmacie individuate.

il servizio di distribuzione farmaceutica, come configurato nella proposta 2018, è stato definito sovrapponendo la revisione 2012 a quella 2004, senza apportare alcuna variazione ai perimetri delle sedi 10, 11, 12 e 13;

le modifiche apportate ad alcune delle rimanenti zone derivano essenzialmente dai cambiamenti imposti con la revisione 2012.

la proposta di revisione in oggetto, non prevede nuove zone limitandosi a definire con esattezza i perimetri di quelle già istituite con le revisioni 2004 e 2012, che, approvate dalla Regione, assicurano già ***"un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate"***, come espressamente previsto dall'art. 1-bis della L. 475/68, introdotto con L. 27/2012;

la proposta risponde quindi pienamente ai criteri previsti dalla L. 475/68, come modificata dalla L. 27/2012 in merito a:
- territorio servito;
- accessibilità del servizio da parte dei cittadini.

Dato atto che:
1. Il rapporto numero abitanti residenti/3.300 definisce il numero massimo di farmacie che possono essere previste nel comune, (art. 1 L. 475/68, come modificato dall'art. 11, comma 1,

lettera a), L. 12/2012: Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti). Pertanto, nel nostro caso il numero massimo di farmacie resta invariato a 13;

2. Per la localizzazione delle sedi farmaceutiche le norme indicano i seguenti principi (art. 2 L. 475/68 come modificato dall'art. 11, comma 1 lettera c), della L. 27/2012):

- Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

3. non esiste pertanto alcuna specifica norma di legge che preveda o obblighi a delimitare aree di pertinenza delle farmacie, ove siano residenti esattamente 3.300 abitanti, come specificatamente confermato dal principio sopra esposto.

4. La delimitazione delle aree è indispensabile ed ha valore di legge esclusivamente per le ipotesi di trasferimento delle farmacie esistenti che possono spostarsi solo all'interno della zona di appartenenza.

La proposta di revisione è stata elaborata prevedendo un impatto minimo sulle zone esistenti per le quali, si conferma la presenza di vie di primaria importanza utili ai fini della possibilità di spostamento futuro della sede nell'ambito della zona di pertinenza;

Le modifiche hanno riguardato essenzialmente le zone 1, 3, 4, 7, 8, 9 interessate dalla istituzione delle 3 nuove sedi realizzata con la revisione 2012, che in particolare ha comportato:
- le zone 1 e 4, centrali, hanno subito una riduzione del territorio, per effetto della istituzione della zona 12;
- le zone 7 e 9 hanno subito un significativo ridimensionamento del territorio, per effetto della istituzione della zona 11;
- la zona 8 ha subito un significativo ridimensionamento in termini territoriali, per effetto della istituzione della zona 13;

Le modifiche apportate con la revisione 2018 sono state le seguenti:
- adeguamento del perimetro della zona 9 con lieve ridimensionamento della zona 3 confinante;
- lieve estensione della zona 8 verso sud ,con conseguente ridefinizione del perimetro nord della zona 1;

Considerato che:
la proposta di revisione del servizio di distribuzione farmaceutica, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, è stata sottoposta all'esame dell'Associazione di categoria dei Farmacisti e della ASL n. 1 Avezzano-Sulmona, nella Conferenza dei Servizi, convocata in data 12.06.2018 e tenutasi in data 18.06.2018;

i rappresentanti dei due Enti, specificamente allo scopo delegati, come risulta dal verbale di conferenza allegato, nulla hanno osservato, salvo rimarcare la necessità di non modificare i perimetri delle zone istituite nel 2012 e sottoposte a concorso Regionale;

il Servizio di distribuzione Farmaceutica si configura come atto amministrativo generale, di pianificazione e programmazione, riguardando la suddivisione del territorio comunale in zone, tante quante derivanti dal rapporto *"totale abitanti residenti / 3.300"*, individuate in maniera tale da servire tutto il territorio, e pertanto il procedimento che regola la formazione dell'atto amministrativo è quello previsto dalla specifica norma di disciplina del Servizio di distribuzione farmaceutica, legge 475/68 come modificata dalla l. 27/2012;

pur non essendo previsto, né obbligatorio per legge avviare il procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, il Comune, al fine di assicurare massima trasparenza all'azione amministrativa, ha ritenuto dare comunicazione a tutti i titolari di farmacia presenti sul territorio, circa la procedura in atto, inviando specifica comunicazione consegnata a mano, e solo in un caso recapitata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

a seguito di tale comunicazione, hanno effettuato accesso agli atti, i titolari delle seguenti farmacie: Santa Caterina, Scoccia, De Berrnardinis, Stornelli, Di Gregorio;

Sono pervenute due sole osservazioni presentate da:

- titolare della Farmacia D.. B, nota del 19.07.2018 prot. 35593, con proposta inerente la delimitazione della zona 1;
- titolare della Farmacia A… , nota del 13.08.2018 prot. 39534, con richiesta di verifica del "criterio demografico" e di acquisizione del parere dell'Ordine dei farmacisti;

Le osservazioni presentate, sono state singolarmente analizzate e valutate e risultano essere:

la prima, prot. 35593, formula rilievi sulla delimitazione della propria zona (N.1) proponendo al contempo una radicale trasformazione della configurazione della zona N. 8, sulla scorta di valutazioni in ordine ad una **presunta migliore accessibilità al servizio di distribuzione farmaceutica da parte dei cittadini. Le valutazione, del tutto soggettive, appaiono generiche e non finalizzate a tutelare i diritti dei cittadini, verso i quali il servizio si rivolge; Di contro la perimetrazione proposta dal comune ridefinisce senza stravolgere il perimetro delle zone 1 e 8, (quest'ultima già in precedenza oggetto di ridimensionamento), mantenendo sostanzialmente inalterato il precedente assetto e garantisce in modo ottimale la migliore accessibilità al servizio di distribuzione farmaceutica da parte dei cittadini;**

la seconda, prot. 39534, fa riferimento ad un criterio definito "demografico" che di fatto non è previsto più dalla legge che, in merito alle dimensioni demografiche, prescrive unicamente il calcolo generale del numero totale di farmacie come definito dal rapporto numero totale residenti / 3.300;

Dato atto che:

l'Ordine Provinciale dei Farmacisti, il 31.07.2018, ha trasmesso una nota con la quale ha comunicato al comune che il delegato a rappresentare lo stesso Ordine in sede di Conferenza dei

Servizi, non era titolato ad esprimere la volontà dell'Istituzione, chiedendo al Comune di inviare tutta la documentazione del procedimento;

Tenuto conto al riguardo che il dirigente incaricato ritiene che:
- la nota di cui sopra, conferma la procedura adottata dal Comune, ma risulta essere quanto meno irrituale considerando i seguenti elementi:
a) la delega assegnata al rappresentante dell'Ordine dei Farmacisti, per partecipare alla Conferenza dei Servizi, era piena e in alcun modo limitata,
b) tutti i documenti sono stati consegnati al delegato e quindi di fatto già in possesso dell'Ordine.
- la Conferenza dei Servizi alla quale hanno partecipato il delegato dell'Ordine dei Farmacisti, con delega piena, e il delegato ASL, può essere considerata valida ai sensi di legge e che i pareri espressi in tale sede, in forza delle deleghe rilasciate, possano e debbano essere considerati come espressi dagli Enti deleganti;

Dato atto però, che la volontà del Comune è realizzare un procedimento improntato sulla massima trasparenza e che in tale spirito l'Ufficio preposto ha nuovamente inviato la documentazione all'Ordine Provinciale dei Farmacisti che ha formalmente trasmesso il proprio parere prot. 201800556 del 25.09.2018, con il quale ha espressamente approvato la proposta di revisione inerente le modifiche alla zona n. 9, mentre, in ordine al nuovo perimetro della zona n. 8, non ha espresso parere contrario, manifestando una mera "perplessità" in ordine al parametro demografico;

Ritenuto, quindi, alla luce delle argomentazioni innanzi espresse, poter confermare quanto precisato in precedenza con riferimento al rilievo presentato dalla farmacia 39534, in ordine al criterio demografico;

Considerato che, in base al principio di tutela dell'interesse generale dei cittadini, verso i quali il servizio di distribuzione farmaceutica è diretto, si può confermare quanto previsto e riportato sulla proposta di revisione del Servizio anno 2018, allegata, che con la presente si intende approvare, dando atto che le osservazioni pervenute nulla aggiungono a tutela dell'interesse dei cittadini;

Vista la proposta e gli elaborati redatti dal Dirigente incaricato, e specificatamente:
Tav. 1 - planimetrie della pianta organica 2004,
Tav. 2 - planimetria del servizio di distribuzione farmaceutica anno 2012;
Tav. 3 - planimetria con sovrapposizione delle revisioni 2004 e 2012
Tav. 3b – planimetria della sovrapposizione 2004-2012, centro città
Tav. 4 – planimetria del servizio di distribuzione farmaceutica anno 2018
Tav. 4b – planimetria de servizio di distribuzione farmaceutica anno 2018, particolare centro città;
Relazione Tecnica
Verbale della conferenza dei servizi
Parere dell'Ordine provinciale dei farmacisti

Accertato che compete alla Giunta Comunale approvare la proposta/revisione del Servizio di distribuzione farmaceutica come previsto dalla L. 27/2012 e ai sensi della prevalente giurisprudenza amministrativa che ha enunciato i seguenti principi:

a) Benché la legge non preveda più uno strumento tipico "denominato" *Pianta Organica* resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti, corrisponde alla *vecchia Pianta Organica* e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome;

b) Lo strumento che può continuarsi a chiamare *"Pianta Organica"* non è più configurato come complesso che si perfezioni con il provvedimento di un ente sovracomunale, bensì come un atto di esclusiva competenza del Comune (e per esso della Giunta);

c) Il provvedimento di revisione della Pianta Organica costituisce atto vincolato (art. 11 comma 1 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012) e deve essere eseguito nell'anno pari sulla base della popolazione residente nel Comune nell'anno dispari che precede;

Vista la L. 475/68;

Vista la L. 27/2012;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 18.06.2018;

Visto il parere dell'Avvocatura del Comune prot. 5680/18 del 30.01.2018,

Visto il parere dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti

Dato atto che la procedura è stata portata alla conoscenza di tutti gli interessati, nonostante non sia espressamente previsto né obbligatorio per legge l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, e considerato che per il procedimento in questione è applicabile quanto previsto dall'art. 13 della stessa L. 241/90, che dispone che per gli atti di programmazione e pianificazione, quale è la revisione del Servizio di distribuzione Farmaceutica, non siano applicabili le norme sul procedimento amministrativo, essendo quello in approvazione disciplinato esattamente dall'art. 2, comma 1, della L. 475/1968 come modificata dalla L. 27/2012, sulla base del quale è stata effettuata conferenza dei servizi e l'intera procedura;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate:

1) Di approvare la revisione del Sevizio di distribuzione farmaceutica, anno 2018, come definita dalla allegate planimetrie (tav. 4 e tavola 4b) nelle quali sono evidenziate:
- le n. 9 sedi farmaceutiche esistenti;
- le zone territoriali di pertinenza di ciascuna delle 13 sedi totali previste;

2) Di dare atto che la proposta di revisione del Servizio di distribuzione farmaceutica, anno 2018, si compone dei seguenti elaborati:
Tav. 1 - planimetrie della pianta organica 2004,

Tav. 2 - planimetria del servizio di distribuzione farmaceutica anno 2012;
Tav. 3 - planimetria con sovrapposizione delle revisioni 2004 e 2012
Tav. 3b – planimetria della sovrapposizione 2004-2012, centro città
Tav. 4 – planimetria del servizio di distribuzione farmaceutica anno 2018
Tav. 4b – planimetria de servizio di distribuzione farmaceutica anno 2018, particolare centro città;
Relazione Tecnica;
Verbale della conferenza dei servizi;
Parere dell'ordine provinciale dei Farmacisti;

3) Di stabilire che gli atti approvati dovranno essere inviati per opportuna conoscenza alla Giunta Regionale Abruzzo, Settore Sanità, Servizio Assistenza Farmaceutica, alla ASL Avezzano Sulmona, all'Ordine Provinciale dei Farmacisti, e a tutti i titolari di farmacie site in Comune di Avezzano.

4) Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;

5) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

CITTA' di AVEZZANO

Assessorato Attività Produttive

Servizio
Distribuzione Farmaceutica

Leggi 475/68 - 27/2012
Revisione 2018

Relazione Tecnica

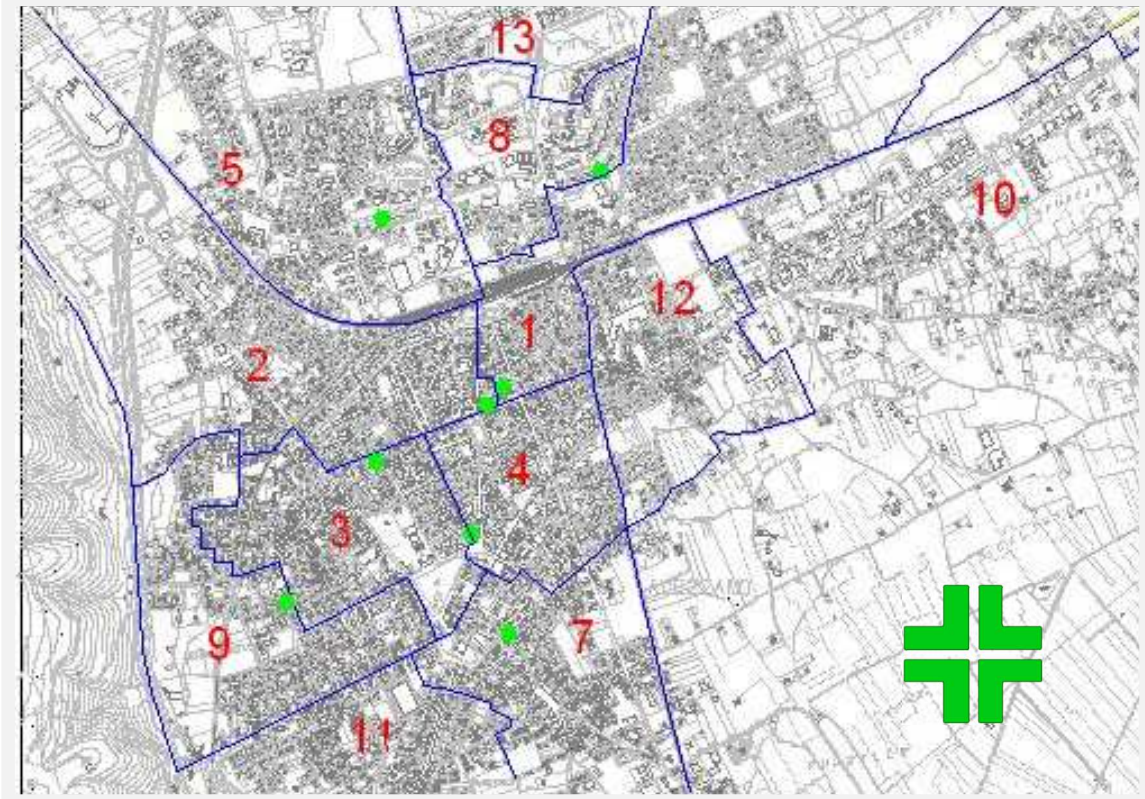

Progetto del servizio:
Arch. Massimo De Sanctis

PREMESSA

La localizzazione sul territorio di sedi farmacie è disciplinata dalla legge n. 475 del 02.04.1968 che all'art. 1 che prevedeva che ogni Comune con popolazione superiore ai 12.500 abitanti, dovesse avere una farmacia ogni 4.000 abitanti.
Ai sensi dell'art. 2 della medesima legge ogni comune regola la distribuzione delle sedi farmaceutiche attraverso lo strumento della **Pianta Organica delle farmacie** (PO) nella quale è determinato il numero delle farmacie e la zona di pertinenza di ciascuna di esse.
La PO è sottoposta a revisione ogni due anni, entro il 31 dicembre di ogni anno pari, in funzione della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

CENNI STORICI

Con la pianta organica approvata con deliberazione di G.C. 418/84 in base al censimento 1981, furono individuate nel territorio comunale 5 farmacie; successivamente, attraverso altre revisioni ed in relazione all'aumento del numero di residenti, le sedi furono aumentate a 8.
Con deliberazione di G.C. n. 40 del 06.10.2004 fu redatta una revisione che portò alla individuazione di ulteriori 2 sedi, per un totale di 10, approvata definitivamente dalla Regione nel 2004. (Tav. 1)
Con il medesimo atto il Comune ha assunto la titolarità di una delle due nuove sedi istituite, ai sensi dell'art. 9 della legge. (farmacia numero 9).

Il 24 marzo 2012 fu poi approvata la legge, n. 27, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture, che introdusse alcune modifiche alla legge 475/68, ed in particolare:
Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.
Ogni comune deve avere un numero di farmacie come sopra determinato.
Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, ***al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate****.*
Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica».

SITUAZIONE ATTUALE

In base alla legge 27/2012 il Comune approvò la revisione del Servizio di distribuzione farmaceutica (prima definito Pianta Organica delle Farmacie) con deliberazione di giunta comunale G.C. n. 162 del 24.04.2012 con la quale, in rapporto alla popolazione residente ed al nuovo parametro di riferimento, furono individuate ulteriori 3 sedi. (Tav. 2)
In totale quindi risultano oggi istituite 13 farmacie delle quali 4 ancora vacanti e precisamente:

- 1 prevista dalla revisione 2004 (n.10 zona di Caruscino);
- 3 previste nel 2012 (n. 11 zona via San Francesco, n. 12, zona San Rocco, n. 13 zona Pulcina nord).

Attualmente per le 4 sedi vacanti la Regione ha bandito il concorso di assegnazione.

Occorre precisare che la revisione 2012, fu realizzata sostanzialmente secondo due criteri:

- calcolo del numero di farmacie in base al rapporto popolazione residente/3.300
- individuazione di aree ove localizzare i nuovi servizi.

Non fu operata una generale ridefinizione dei perimetri di tutte le zone, soprattutto in ragione dei tempi strettissimi che la legge poneva a disposizione dei comuni (30 giorni dalla pubblicazione) ed in quanto la Regione interpretò inizialmente la nuova L. 27/2012 nel senso che poteva ritenersi non più obbligatoria la definizione degli ambiti territoriali di ciascuna zona permanendo il solo principio del calcolo totale del numero delle zone in funzione del numero di residenti.

Per effetto degli atti sopra richiamati, allo stato attuale sono quindi esistenti due diverse planimetrie del territorio comunale che riportano le zonizzazioni del servizio di distribuzione farmaceutica; una prevista dalla revisione 2004 con 10 sedi, l'altra prevista dalla revisione 2012 con 3 nuove sedi.

Oggi risulta chiaro che le aree di pertinenza delle sedi farmaceutiche sono invece indispensabili anche se solo per esercitare la possibilità di eventuali spostamenti di sede. Per tale ragione è necessario ridisegnare la zonizzazione del servizio di distribuzione farmaceutica.

PROPOSTA DI REVISIONE

Per definire la proposta di revisione del servizio di distribuzione farmaceutica occorre chiarire alcuni aspetti fondamentali:

1. Il rapporto *numero abitanti residenti/3.300* definisce il numero massimo di farmacie che possono essere previste nel comune, (art. 1 L. 475/68 come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L. 12/2012: *Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti).*
   Nel nostro caso il numero massimo di farmacie resta invariato a 13;
2. Per la individuazione delle aree di pertinenza delle sedi farmaceutiche le norme indicano i seguenti principi (art. 2 L. 475/68 come modificato dall'art. 11, comma 1 lettera c), della L. 27/2012):
   Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, ***al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate****.*
3. **non esiste pertanto alcuna specifica norma di legge che preveda o obblighi a delimitare aree di pertinenza delle farmacie ove siano residenti esattamente 3.300 abitanti** come specificatamente confermato dal principio sopra esposto.
4. La delimitazione delle aree è indispensabile ed ha valore di legge esclusivamente per le ipotesi di trasferimento delle farmacie esistenti che possono spostarsi solo all'interno della zona di appartenenza.
   Art. 1 L. 475/68 - Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato ***nell'ambito della stessa sede*** *ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.*

La proposta di revisione del Servizio di distribuzione farmaceutica, anno 2018, non prevede la individuazione di nuove farmacie confermando le 13 sedi già previste.
La popolazione rilevata al 31.12.2017 è pari ad abitanti 42.576.
L'obiettivo principale del procedimento è infatti **rendere compatibili le due precedenti revisioni 2004 e 2012 al fine di consentire la esatta individuazione dei territori di pertinenza di ciascuna farmacia soprattutto in funzione di possibili eventuali trasferimenti di sede**.
Le variazioni di perimetro previste, rispetto a quelle indicate nelle revisioni 2004 e 2012, non hanno in alcun modo riguardato i perimetri delle aree poste a concorso dalla Regione individuate con i numeri 10, 11, 12 e 13 come individuate nella ultima revisione 2012.

Questo è stato uno dei principi informatori della proposta.
Il Servizio di Distribuzione Farmaceutica (SDF), revisione 2018, è proposto considerando i seguenti criteri:
- confini delle zone 10, 11, 12 e 13 invariati;
- territorio servito;
- accessibilità del servizio da parte dei cittadini;
- minimi impatti sui perimetri delle sedi esistenti.

Altro criterio informatore è stato quello di considerare per ogni zona la presenza di vie importanti ai fini della possibilità di spostamento futuro della sede nell'ambito della propria zona, tenuto conto che la farmacia, oltre a svolgere un fondamentale servizio sociale, rappresenta pur sempre un'attività produttiva e come tale necessità di una rilevante visibilità sul territorio.
la proposta tende quindi a dare risposta positiva alla necessità di distribuzione territoriale del servizio e sviluppo del settore in maniera da soddisfare i diritti dei cittadini, cui il servizio è rivolto, ma anche dei singoli titolari delle farmacie in relazione alle possibilità di trasferimento della propria attività nell'ambito della zona di competenza

La proposta si limita a definire i perimetri delle zone già istituite con revisioni 2004 e 2012, che, approvate dalla Regione, assicurano già "**un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate**", come espressamente previsto dall'art. 1-bis della L. 475/68, introdotto con L. 27/2012;

Il SDF proposto risponde quindi pienamente ai criteri previsti dalla L. 475/68 come modificata dalla L. 27/2012 in merito a:
- territorio servito;
- accessibilità del servizio da parte dei cittadini.

METODOLOGIA

La proposta è stata elaborata sovrapponendo inizialmente la revisione 2012 a quella del 2004, operando alcune modifiche dei perimetri per rendere compatibili le due diverse situazioni.

La revisione 2004 è quella riportata in figura e rappresentata sulla tavola 1

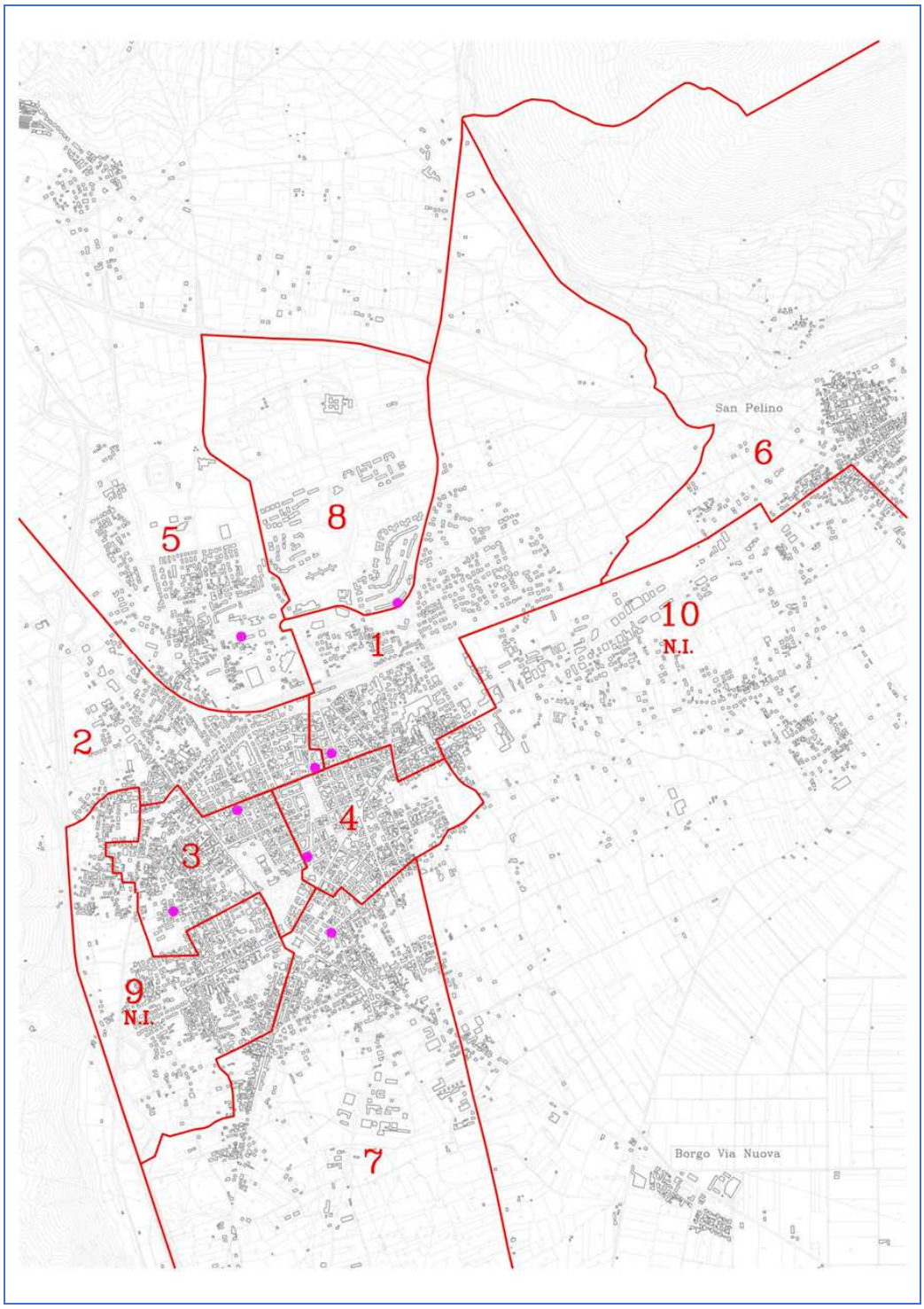

La revisione 2012 è quella riportata in figura e rappresentata sulla tavola 2

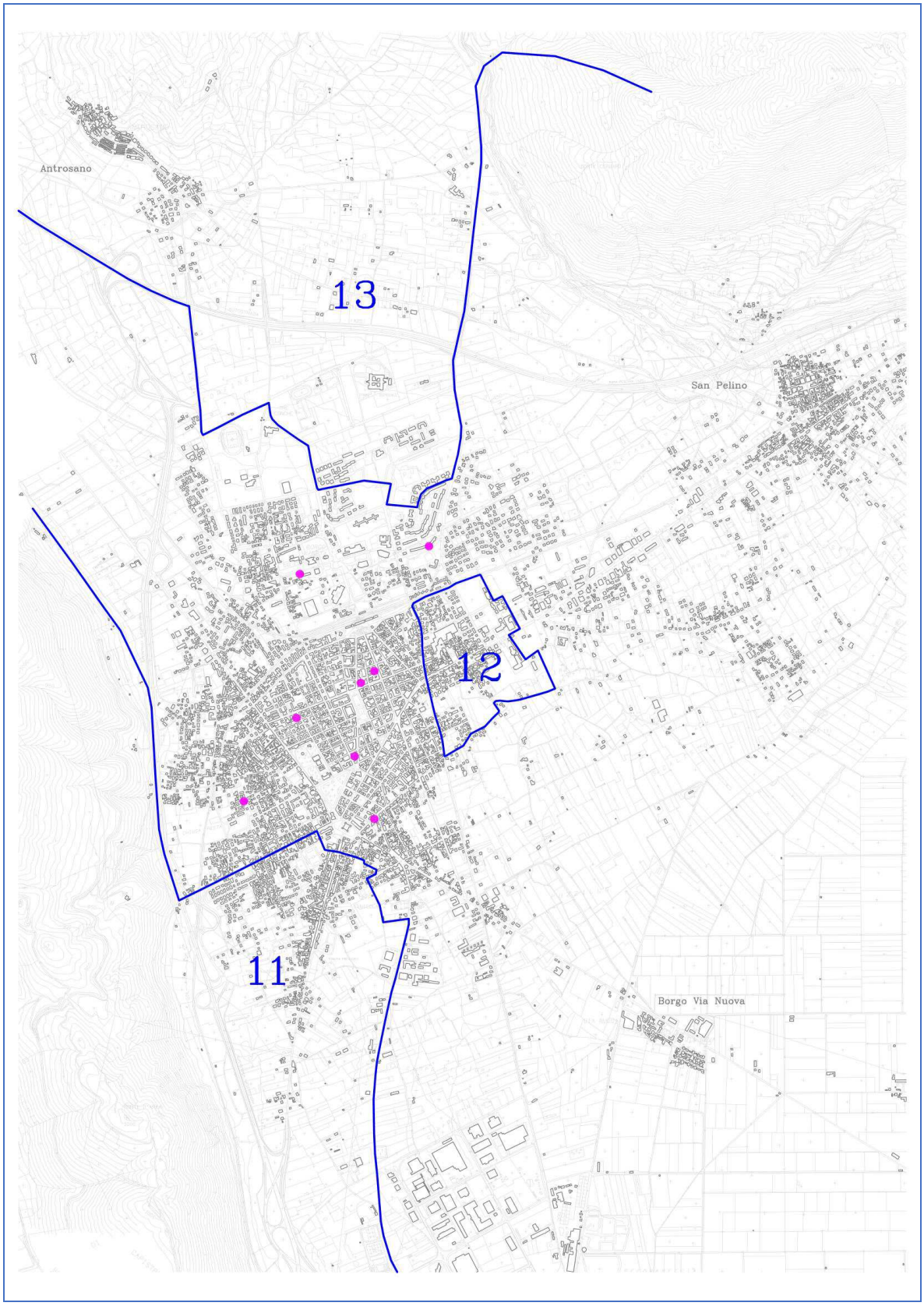

In figura la sovrapposizione delle revisioni 2004 (rosso) e 2012 (blu)

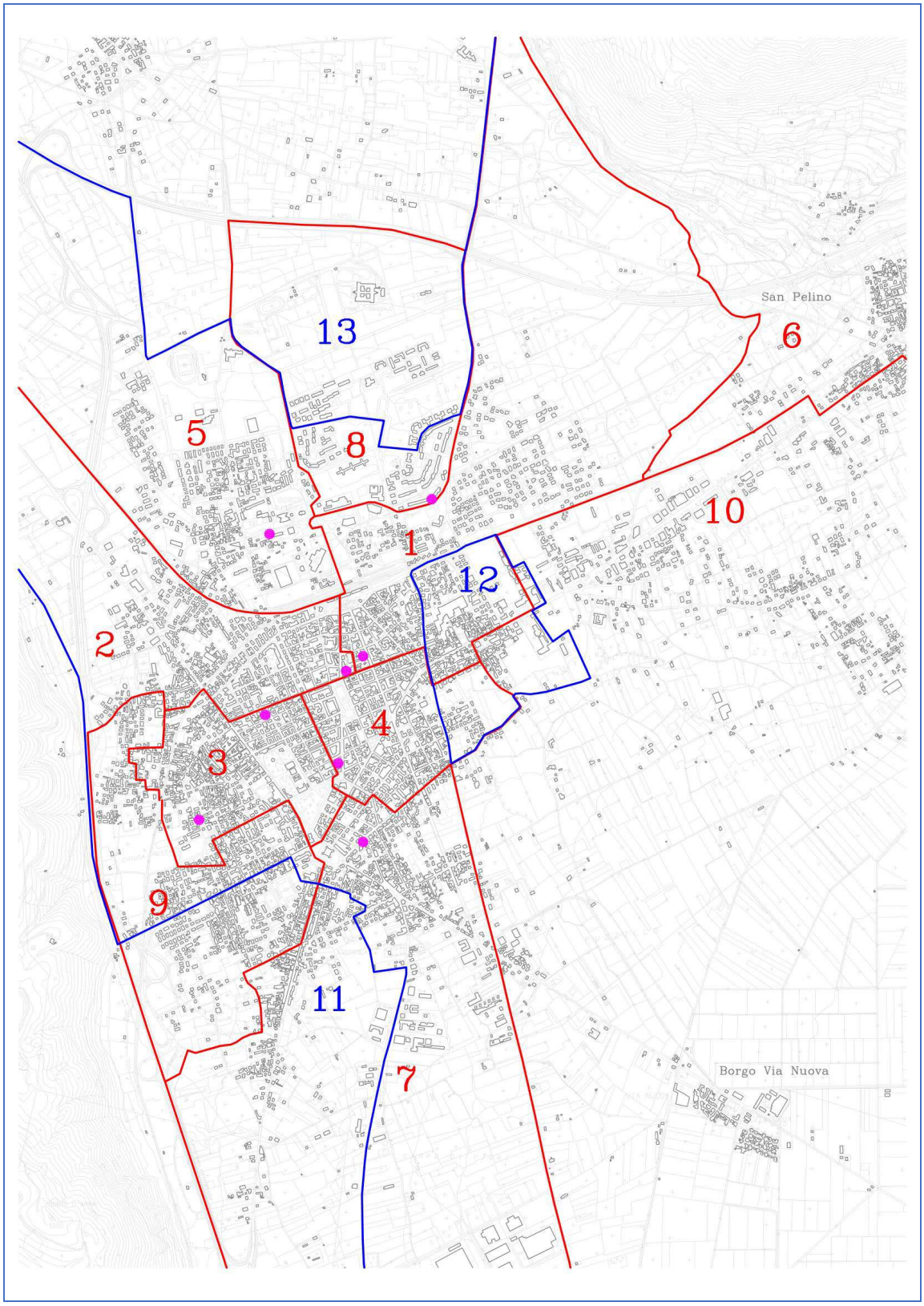

La revisione 2012, con la quale sono state individuate le zone 11, 12 e 13 ha prodotto le seguenti conseguenze:

1. la zona 11 ha notevolmente ridimensionato le zone 9 e 7 che hanno subito quasi un dimezzamento in termini di estensione.

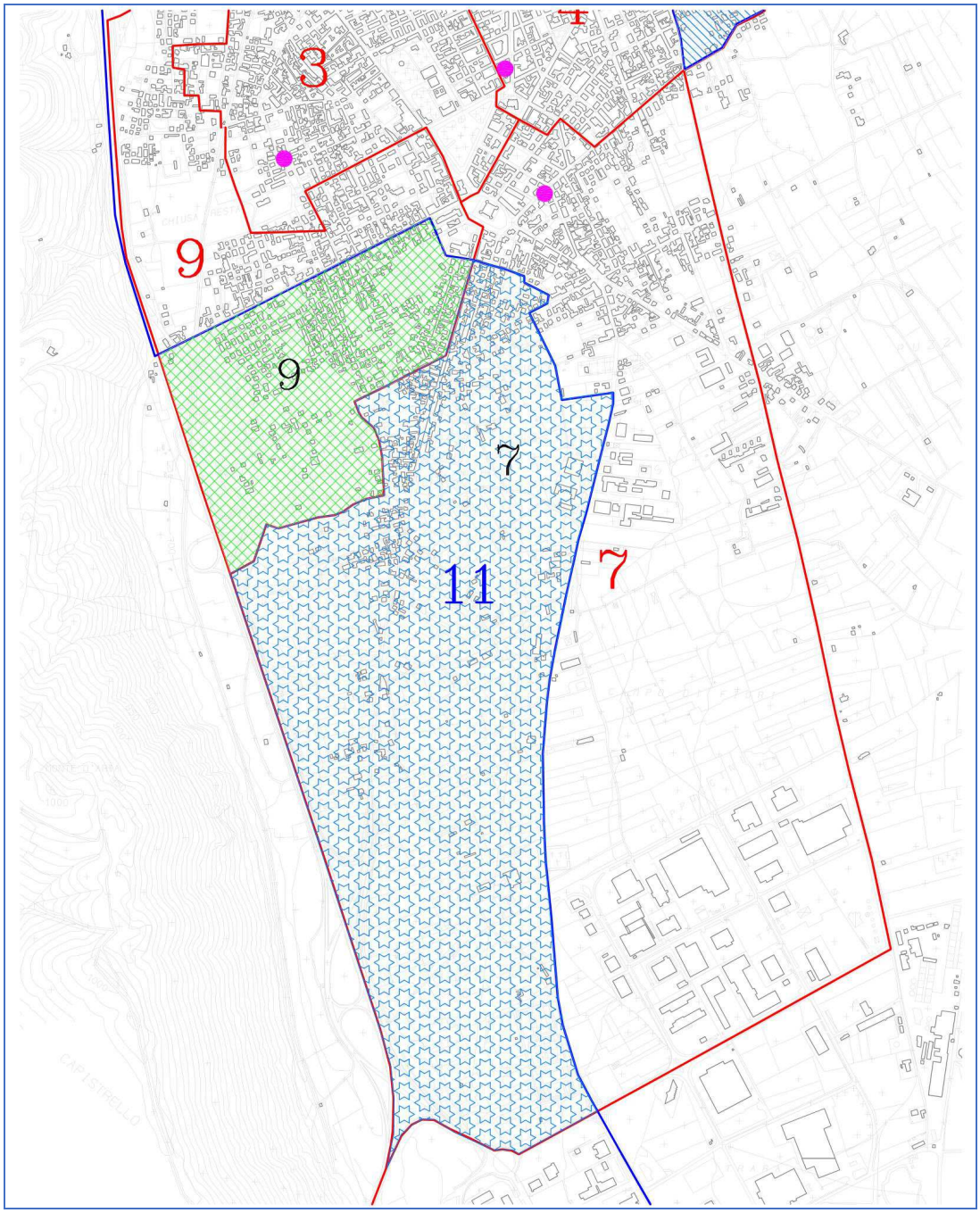

La campitura verde indica l'area prima appartenente alla zona 9, passata alla zona 11. In celeste l'area prima appartenente alla zona 7 ora passata alla 11.

2. la zona 12 ha sottratto territorio alle zone 10, 4 e 1 come riportato in figura dove sono evidenziate le aree che compongono la zona 12 identificate con diverse campiture e con il numero della zona cui appartenevano.

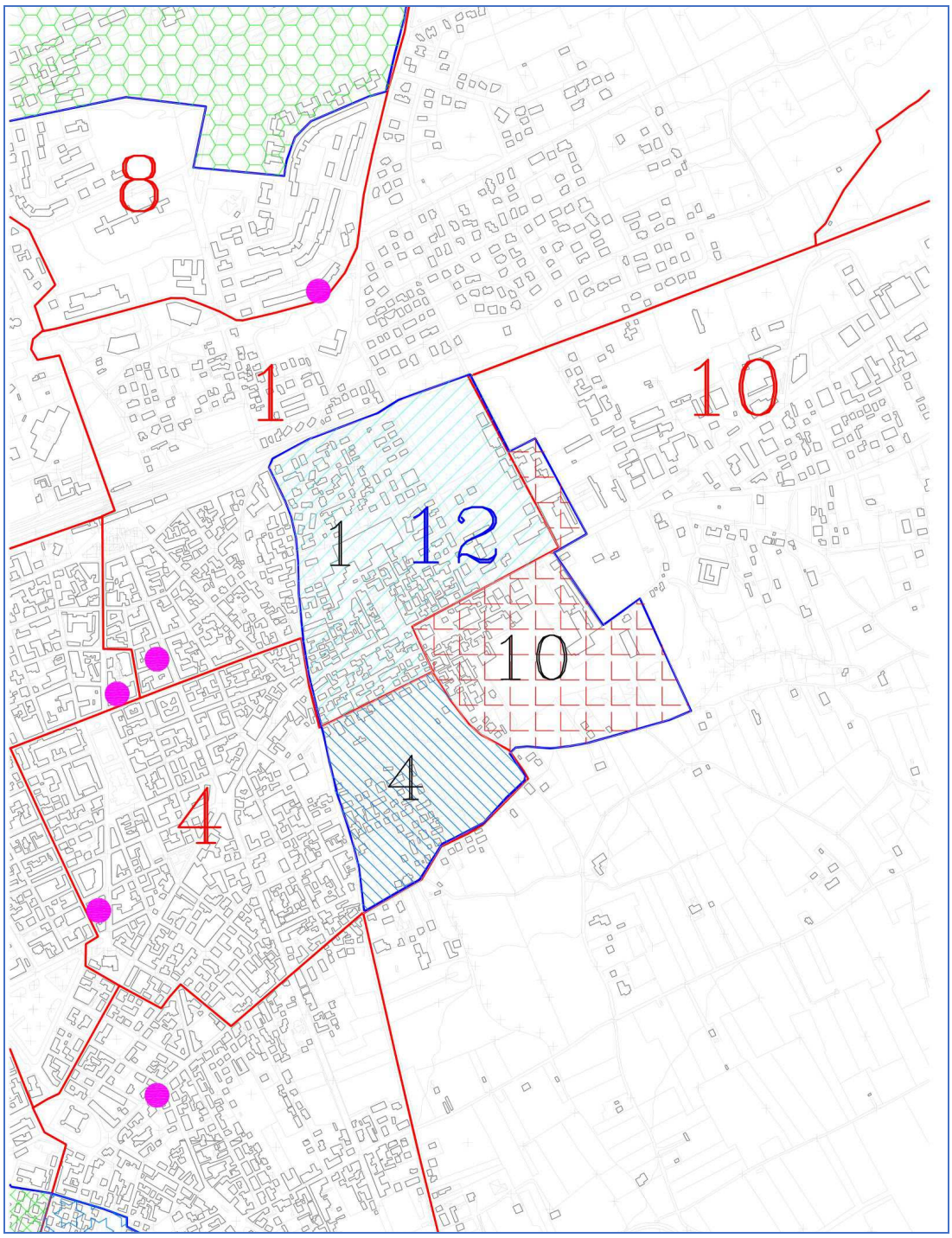

Ciò nonostante le zone 10 e 1 presentano ancora una notevole estensione territoriale. E' certamente maggiormente impattante l'interessamento della zona 4.

3. L’istituzione della zona 13 ha di fatto comportato il dimezzamento della zona 8. In figura è evidenziata l’area della 8 passata a formare la 13.

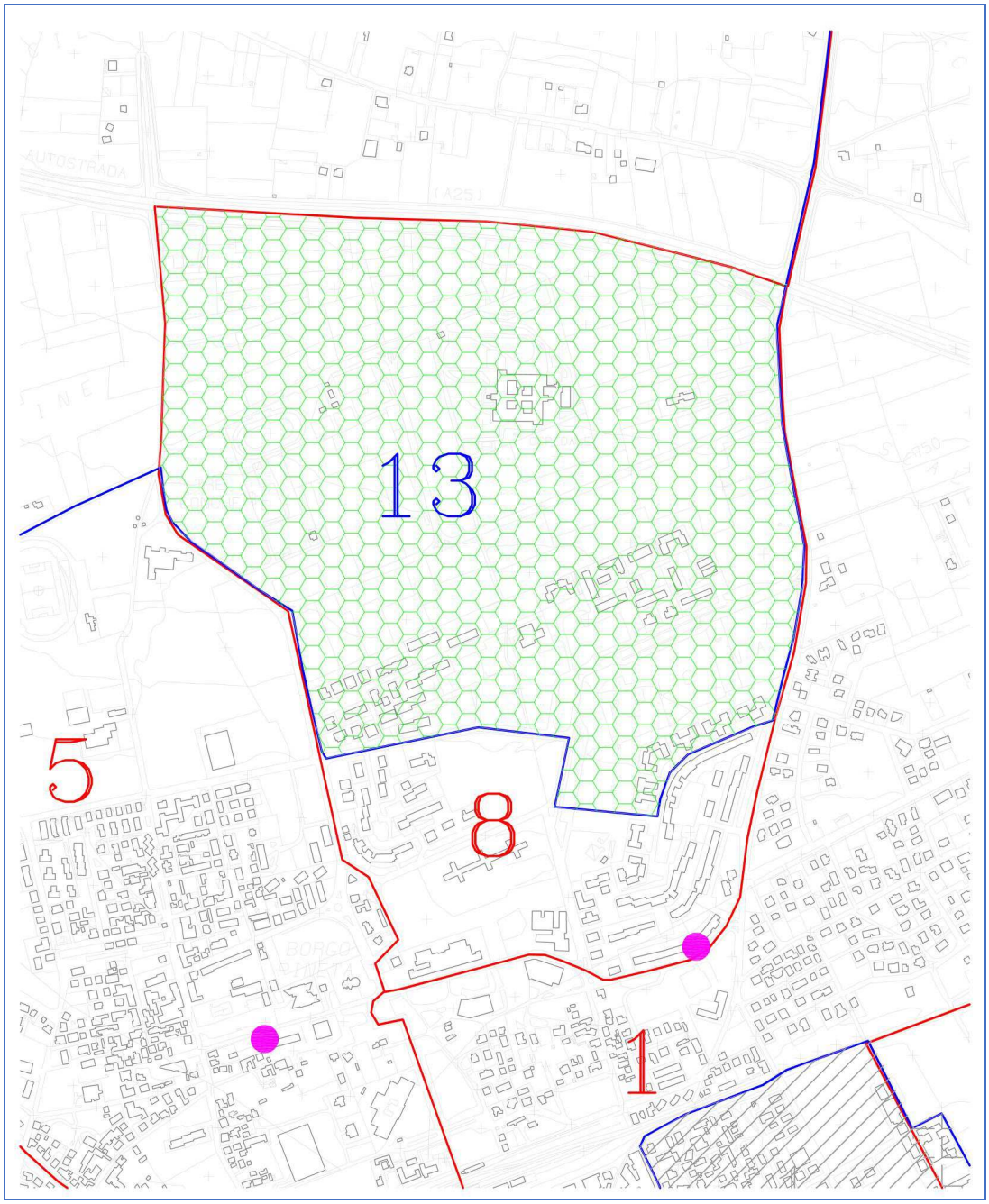

La revisione del SDF 2018, dato per scontato che nell'insieme i criteri di legge sono certamente rispettati avendo aumentato le dimensioni del servizio, in termini di quantità delle sedi farmaceutiche individuate, innalzando le possibilità di accesso al servizio da parte dei cittadini, si prefigge di limitare al minimo gli impatti sulle zone individuate nel 2004, operando modifiche solo ove strettamente indispensabili, fermo restando la invariabilità dei confini delle zone 11, 12 e 13 e della 10, poste a concorso regionale.

In particolare, le dimensioni della 8 sono state parzialmente riequilibrate operando l'unica modifica logica e meno impattante, con spostamento del confine sud (originario in rosso punteggiato sulla mappa), in direzione sud, come riportato sul particolare planimetrico che segue. D'altra parte non sarebbe stato possibile modificare il confine della zona 2 data la estrema vicinanza della sede della farmacia (Alfidi):

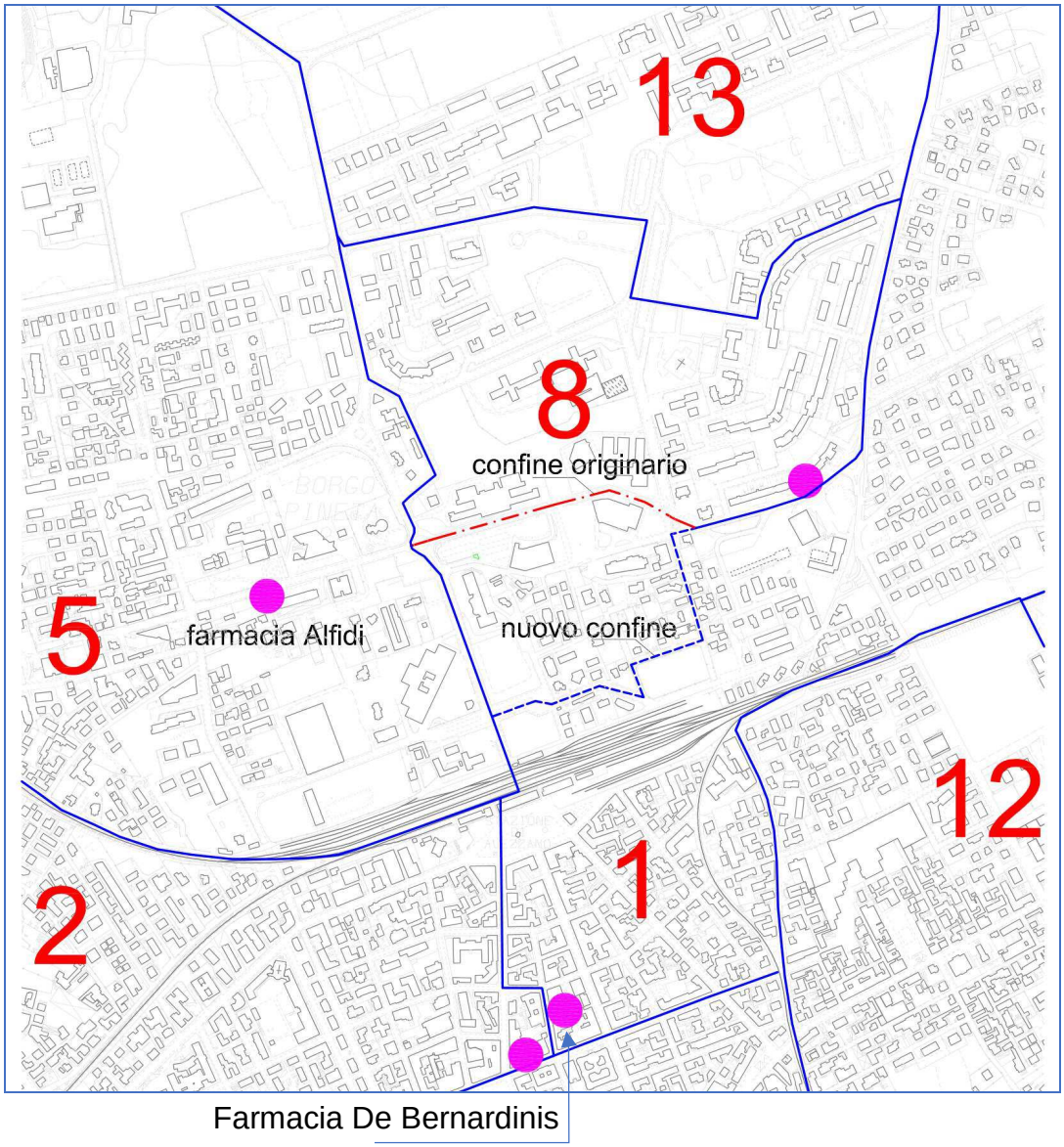

Tale modifica incide solo sulla zona 1 che resta in ogni caso una zona dalle dimensioni territoriali ragguardevoli, con dimensioni demografiche nella media.

Con lo stesso criterio del minimo impatto invasivo è stato rivisto il perimetro della zona 9 interessando solo la zona 3.

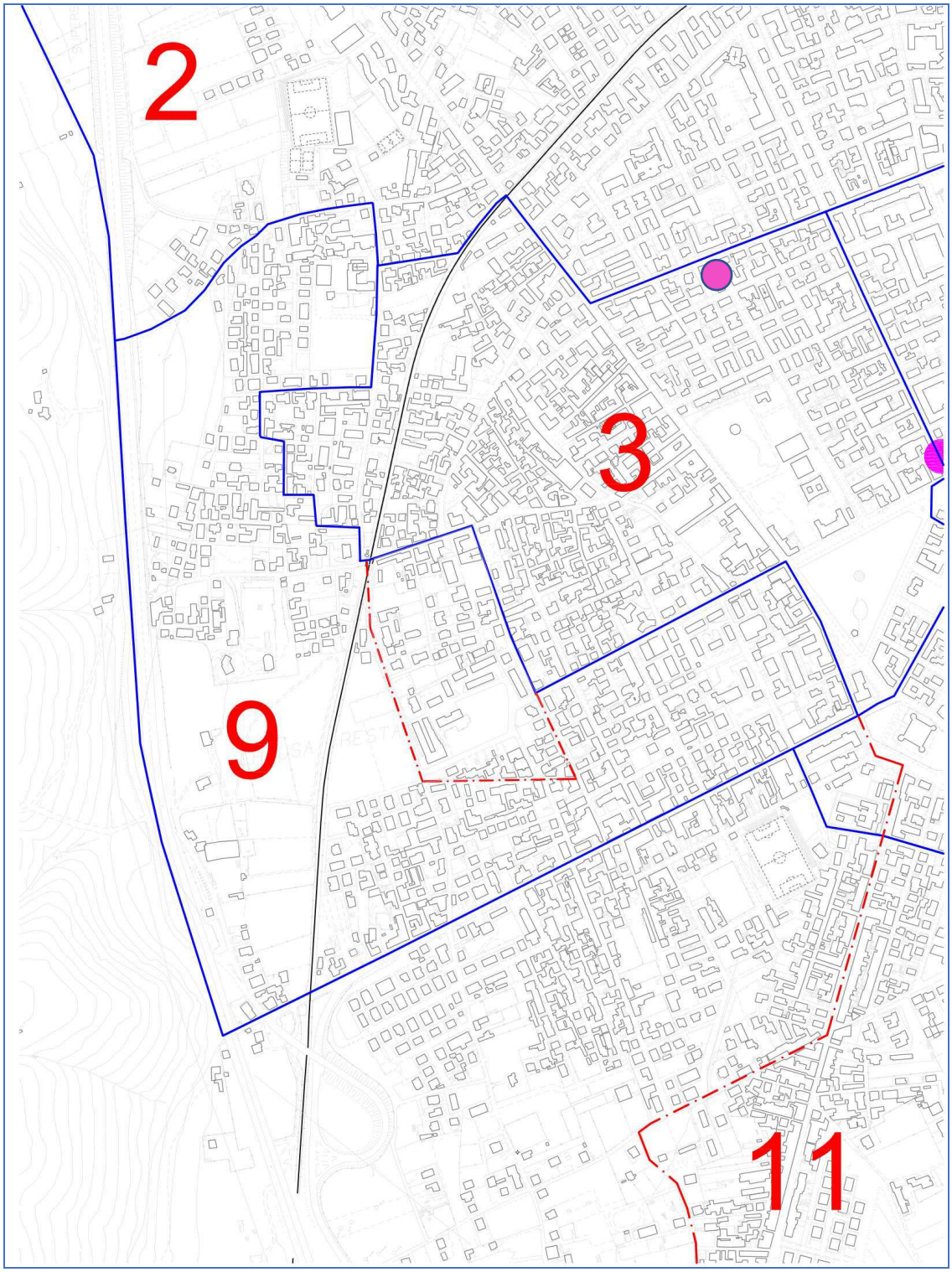

Evidenziato in rosso l'originario perimetro della zona 9.
Anche in questo caso l'unica zona interessata è la zona 3 che perde una piccola porzione di territorio ma mantiene la parte centrale della Città.

La proposta finale di revisione, anno 2018, del Servizio di distribuzione farmaceutica, per tutte le ragioni espresse in precedenza è quella riportata nelle figure che seguono, rappresentata sulla tavola 4, e con particolare del centro Città, sulla tavola 5.

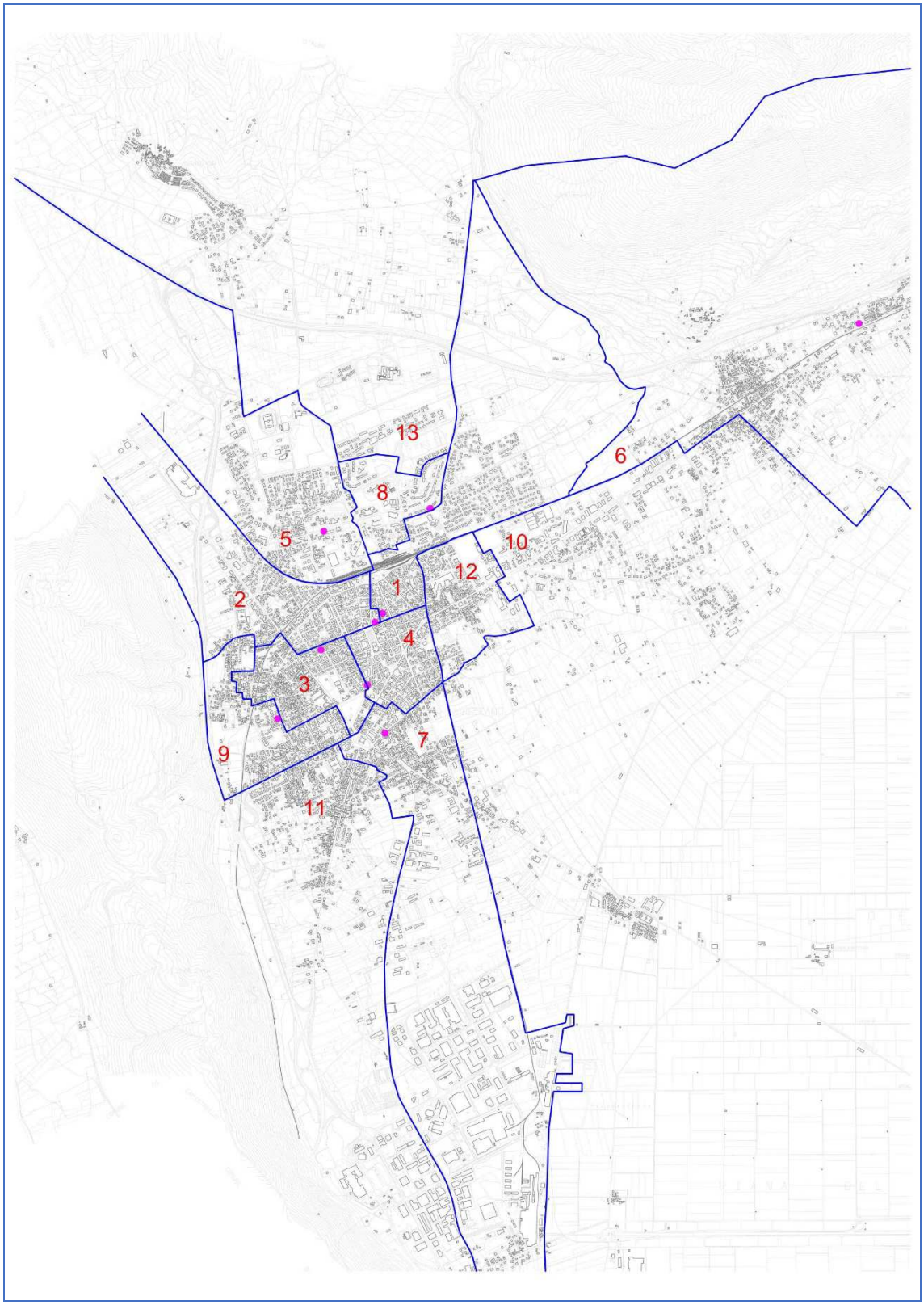

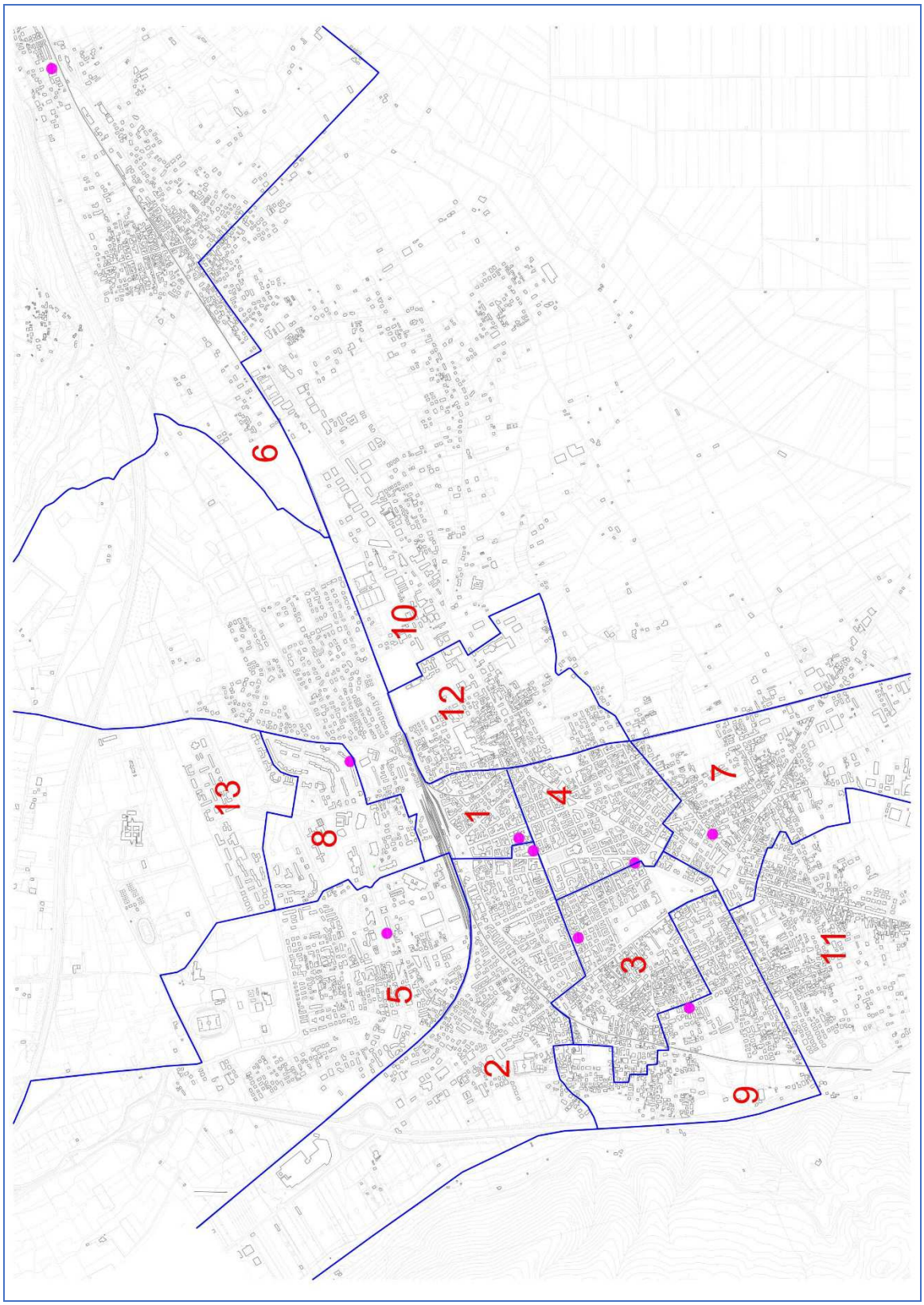

Il Dirigente incaricato
Arch. Massimo De Sanctis

COMUNE DI AVEZZANO
ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROPOSTA DI REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE

ANNO DI RIFERIMENTO 2018

L. N. 27 DEL 24.12.2012

il Comune di Avezzano, con e-mail del 12.06.2018, ha convocato per il giorno 18.06.2018, una conferenza dei servizi per dare corso alla revisione della Pianta Organica delle Farmacie ai sensi di quanto stabilito dalla L. 475/1968 come modificata dalla L. 27 del 2012.
Alla conferenza sono stati invitati, secondo il disposto normativo vigente, l'Ordine dei Farmacisti provincia di L'Aquila e la ASL Avezzano, Sulmona, L'Aquila.

Alle ore 15.30 del giorno 18.06.2018, presso la sala riunioni del Municipio di Avezzano sono presenti:

Dott. Aratari Donato	Consigliere Comunale delegato dal Sindaco
Avv. Leonardo Rosa	Consigliere Comunale delegato dal Sindaco
Arch. Massimo De Sanctis	Dirigente Settore VI incaricato dal Sindaco
Dott. Pierleoni Nicola	Servizio Farmaceutico Territoriale ASL L'Aquila delegato dal Direttore Dott. Ciacco Eugenio
Dott. Tarquini Giovanni	Ordine dei Farmacisti Provincia di L'Aquila. delegato dal Presidente Dott.ssa Pellacchi A.

De Sanctis - introduce l'argomento
Ricorda che nel 2004 fu approvata la pianta organica delle farmacie ai sensi della vigente L. 475/68 con la quale furono individuate 10 sedi di cui 2 di nuova istituzione (n. 9 e n. 10).
Su una delle nuove due sedi (n. 9), e precisamente quella prevista nel quartiere Borgo Angizia il Comune esercitò il diritto di prelazione per la istituzione di una Farmacia Comunale.

Successivamente la legge 27 del 2012 abbassò da 4.400 a 3.300 abitanti il riferimento per il calcolo del numero di farmacie per cui nel 2012 fu approvata una nuova pianta organica che consentì di istituire ulteriori 3 sedi (n. 11, 12 e 13).
Ambedue le proposte furono approvate dalla Regione Abruzzo.
La revisione 2012 fu realizzata con procedura "straordinaria" ed in tempi molto stretti dettati dalla Regione; le tre nuove sedi furono individuate modificando il perimetro di quelle esistenti dal 2004, riducendo il territorio di altre zone confinanti. Non fu eseguito il ridisegno della zonizzazione generale delle sedi.

La revisione che si propone nel 2018, dato atto che il numero di abitanti residenti al 31.12.2017 non consente la istituzione di nuove sedi farmaceutiche, ha il solo obiettivo di ridisegnare l'esatto perimetro delle 13 sedi esistenti.
La proposta assume quindi un valore prettamente tecnico teso a ristabilire gli esatti confini di ciascuna delle 13 sedi esistenti di cui 4 in corso di realizzazione avendo la Regione provveduto ad effettuare il bando e l'assegnazione.

L'Avv. Rosa, fa presente che con la revisione proposta di fatto vengono solo rivisti i limiti di alcune zone per rendere compatibili le due revisioni 2004 e 2012. La stessa in ogni caso conferma i criteri imposti dalla legge per quanto riguarda la diffusione del servizio sul territorio.

Il Dott. Aratari precisa che la pianta organica, così come configuratasi a causa soprattutto della revisione 2012, presenta zone che in massima parte contengono all'interno un numero di abitanti paragonabili al riferimento dei 3.300 che la L.27/2012 introduce, con qualche eccezione nelle zone 12 e 8 con numero di abitanti inferiore, caratterizzate però la prima da un importante sviluppo edilizio e la seconda da una rilevante densità abitativa.

Dott. Pierleoni e Dott. Tarquini precisano che i limiti delle aree di nuova istituzione (10, 11, 12, 13) non devono essere in alcun modo modificati.

De Sanctis conferma che fermi restando i principi di diffusione del servizio sul territorio, **la proposta 2018 non modifica in alcun modo i confini delle 4 sedi istituende poste a bando dalla regione: n. 10, 11, 12, 13** che restano invariate.

Vengono a questo punto esaminate le planimetrie che riportano la revisione 2004, quella del 2012, la sovrapposizione delle due e la proposta 2018, nonchè i tabulati, messi a disposizione dall'Arch. De Sanctis, contenenti i dati demografici, così come risultano all'anagrafe della popolazione residente al 31.12.2017, suddivisa per zone censuarie e accorpate per sedi farmaceutiche.

Il Dott. Pierleoni nulla osserva

Il Dott. Tarquini nulla osserva.

Precisando che il riferimento è alle planimetrie che sono allegate al presente verbale e consegnate ai medesimi dottori Pierleoni e Tarquini.

La riunione si chiude alle ore 16.30

DE SANCTIS MASSIMO .....

ARATARI DONATO .....

LEONARDO ROSA .....

PIERLEONI NICOLA .....

TARQUINI GIOVANNI .....

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA
Via XX Settembre n. 13/a – 67100 L'Aquila - **Telefono** 0862/24062 - **Fax** 0862/677139
E-Mail : ordinefaq@gmail.com

L'Aquila, 25 settembre 2018

Prot. 201800556

Al Dirigente Settore VI
Dr. Massimo De Sanctis
COMUNE DI
67051 AVEZZANO

Oggetto: parere del Consiglio dell'Ordine dei farmacisti di L'Aquila sulla Revisione della pianta organica della città di Avezzano

Il Consiglio dell'Ordine dei farmacisti di L'Aquila , riunitosi in data 25 settembre 2018 (previo allontanamento volontario dei Consiglieri Dr. Giovanni Tarquini e Dr. Eugenio Ranalli) delibera di esprimere parere favorevole alla proposta del Comune di Avezzano in relazione alle modifiche della zona 9 mentre esprime perplessità sull'accorpamento alla zona 8 del perimetro individuato perché scarsamente popolato ritenendo più funzionale l'allargamento della zona 8 verso la località Scalzagallo

In fede.

Il Presidente
Dr.ssa Angela Pellacchi

ORDINE DEI FARMACISTI della Provincia di Aquila

CITTA' DI AVEZZANO
Provincia dell'Aquila
SETTORE III
SERVIZIO **AVVOCATURA**
Via Vidimari, n. 36 67051 Avezzano (AQ) 0863.501462 - 501465 - 501471 0863.501471
comune.avezzano.aq@postecert.it

PROT. N. 5680/18
Avezzano, 30.01.2018

POSTA INTERNA

Al Sindaco
Dott. Gabriele De Angelis
S E D E

Al Dirigente del III° Settore
Dott.ssa Maria Laura Ottavi
S E D E

Al Dirigente del VI° Settore
Arch. Massimo de Sanctis
S E D E

OGGETTO: **parere in merito alla cessione della titolarità della Farmacia Comunale.**

Con riferimento alla problematica in oggetto, per la quale è stato chiesto al sottoscritto apposito parere per le vie brevi, si precisa ed espone quanto segue.

Preliminarmente occorre ricostruire, sebbene in modo succinto, le vicende che avevano portato il Comune ad istituire la Farmacia Comunale.

In seguito all'approvazione della revisione della pianta organica delle Farmacie, avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale n. 475/2005, che ha approvato e recepito la Deliberazione Consiliare del Comune di Avezzano n. 40 del 6 ottobre 2004, l'Amministrazione comunale, con Deliberazione n. 42 del 15 luglio 2005, decideva di esercitare il diritto di prelazione di cui alla L. 475/1968 sulla nuova sede farmaceutica individuata, istituendo la Farmacia Comunale attraverso il ricorso alla forma della gestione in economia per conto, affidata al Comune dell'Aquila – a sua volta attraverso la propria Azienda farmaceutica Municipalizzata - con apposito atto convenzionale del 15 febbraio 2008.

Dopo alterne vicende, passate anche attraverso un contenzioso, concluso con il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti, il Comune di Avezzano e quello dell'Aquila stabilivano di proseguire in tale gestione della Farmacia Comunale, il cui termine veniva fissato per il giorno 18 dicembre 2017, data in cui l'Amministrazione comunale di Avezzano sarebbe dovuta subentrare nella gestione.

Scaduto tale termine, tuttavia, poiché il Comune di Avezzano non aveva ancora potuto porre in essere gli adempimenti necessari per il proprio subentro, le parti stipulavano una nuova convenzione della durata di ulteriori sei mesi, e dunque con scadenza il 30 giugno 2018.

Nel frattempo, l'Amministrazione comunale, valutati accuratamente gli aspetti economici-finanziari della gestione della sede farmaceutica, che evidenziavano una sistematica perdita di esercizio, con redditività carente, ben al di sotto delle potenzialità riscontrabili in un'analoga Farmacia a gestione privata, nonché in considerazione del fatto che gli interventi per determinare l'aumento del valore della produzione e il contenimento dei costi avrebbero comportato investimenti e spese non sostenibili, attualmente, dal Comune, decideva di procedere – attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica – alla cessione della titolarità della Farmacia Comunale.

La prima questione da approfondire concerne la legittimità in assoluto della decisione di cedere la titolarità della farmacia comunale.

Sul punto, giova evidenziare che la disciplina delle farmacie Comunali è regolata, ai fini che qui interessano, dagli artt. 104 e segg. del T.U. delle leggi sanitarie, dalla L. 475/1968 (così come modificata ed integrata dalla L. 362/1991) e dal D. Lgs. 219/2006.

In seguito è intervenuto anche il D.L. n. 1/2012, conv. in L. 27/2016, che ha apportato alcune modifiche alla L. 475/1968, di cui alcune applicabili anche alla fattispecie del Comune di Avezzano ed altre non applicabili in virtù del criterio della successione delle leggi nel tempo.

Nella specie, e rimandando al prosieguo per un'analisi più approfondita, è sicuramente applicabile la riforma in materia di revisione della pianta organica delle Farmacie, mentre non può essere applicato il divieto di cessione delle Farmacie Comunali di cui all'art. 11 D. L. 1/2012, poiché limitato in modo espresso a quelle sedi per cui sia stato esercitato il diritto di prelazione ai sensi della medesima disposizione di legge.

Ne consegue, all'evidenza, che per quanto riguarda la Farmacia Comunale di Avezzano, per cui il diritto di prelazione è stato esercitato già nel 2005, tale divieto non opera.

Secondo la normativa vigente ed applicabile al caso di specie, dunque, il Comune di Avezzano, essendo già trascorsi i tre anni dal conseguimento del diritto di esercizio, può disporre il trasferimento della titolarità della Farmacia (cfr. combinato disposto degli artt. 12, comma 1, L. 362/1991, art. 15, quinquies, comma 2, D. L. 415/1989 ed art. 12 L. 475/1968).

La Giurisprudenza Amministrativa, peraltro, ha confermato che, alla luce del citato art. 12 L. 475/1968, è assolutamente legittima l'alienazione, mediante asta pubblica, di una Farmacia comunale, disposta dal Comune con la previsione del diritto di prelazione a favore del gestore o dei dipendenti della stessa, a parità di prezzo (cfr. TAR Lazio, n. 389/1997).

Il trasferimento, pertanto, deve avvenire con procedura concorsuale ad evidenza pubblica – come correttamente previsto nel caso all'esame.

Il trasferimento, inoltre, non è considerato legittimo se, unitamente al diritto di esercizio della farmacia, non viene ceduta anche l'azienda commerciale che vi è connessa (pena la decadenza, art. 12, comma 11, L. 475/1968).

Il secondo punto da esaminare riguarda la sorte dei dipendenti ed il loro diritto di prelazione.

La legge stabilisce che il gestore e/o i dipendenti comunali della Farmacia hanno diritto di prelazione e ad essi si applicano le norme di cui all'art. 7, L. 362/1991, secondo quanto stabilito dal successivo art. 12,

stessa legge.

Il Cons. di Stato (Sez. V, sentenza n. 5329 del 5.10.2005) ha precisato che, qualora sussista una pluralità di dipendenti comunali aventi tutti medesimo titolo di prelazione, i quali non intendano costituirsi in società, spetta all'Amministrazione, nella sua discrezionalità, stabilire i criteri per addivenire alla scelta tra essi.

Da ultimo, occorre esaminare la problematica relativa alla questione della revisione della pianta organica.

Sul punto, l'art. 11, D.L. 1/2012, conv. In L. 27/2012, ha apportato modifiche alla normativa vigente in precedenza (L. 475/1968), stabilendo che il numero di autorizzazioni deve rispettare il criterio di una Farmacia ogni 3.300 abitanti e che la popolazione eccedente tale limite consente l'apertura di un'ulteriore Farmacia, solo quando detto limite sia oltrepassato di almeno il 50%.

Oggi, alla luce di un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, la competenza ad adottare o revisionare la pianta organica va attribuita direttamente ed esclusivamente alla Giunta Comunale, senza che sia più necessario il coinvolgimento della regione (cfr., ex plurimis, Cons. di Stato, Sez. III, n. 749 del 12 febbraio 2015, Cons. di Stato, Sez. III, n. 1638 del 4 aprile 2014, Cons. di Stato, Sez. III, n. 4667 del 19 settembre 2013).

La nuova disciplina di cui al D.L. 1/2012, in pratica, attribuisce ai Comuni la competenza esclusiva, non solo ad identificare la zone più idonee alla collocazione delle farmacie, ma anche a revisionare la pianta organica, con un poter regolatorio caratterizzato da un ampio margine di discrezionalità (cfr., ex plurimis, Cons. di Stato, Sez. III, n. 1153 del 6 marzo 2015).

In particolare, nella recente sentenza n. 652 del 14 febbraio 2017, la III Sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che il provvedimento di revisione della pianta organica si qualifica come atto generale di

pianificazione, funzionale al miglior assetto delle Farmacie sul territorio comunale, al fine di garantire l'accessibilità dei cittadini al servizio farmaceutico, per cui la competenza in materia spetta al Comune, ed in particolare alla Giunta Comunale, e non alla regione.

Il numero di Farmacie spettanti a ciascun Comune, secondo l'art. 11 D.L. 1/2012, è sottoposto inoltre a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune, pubblicate dall'ISTAT.

Come detto, quindi, può ben concludersi che la competenza alla revisione delle piante organiche spetta ormai alla Giunta Comunale (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, n. 652 del 14.2.2017, Cons. di Stato, Sez. III, n. 110 del 15.1.2016), cui è attribuita ampia discrezionalità al riguardo e le cui decisioni, pertanto, possono essere sindacate solo se manifestamente irragionevoli.

In tal senso si conclude e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e delucidazione ulteriore.

Il Responsabile dell'Avvocatura Comunale
Avv. Guido Blandini

COMUNE DI AVEZZANO
Assessorato Attività Produttive

Servizio
Distribuzione Farmaceutica
Leggi 475/68 - 27/2012

REVISIONE 2018

Pianta Organica 2004 **1**

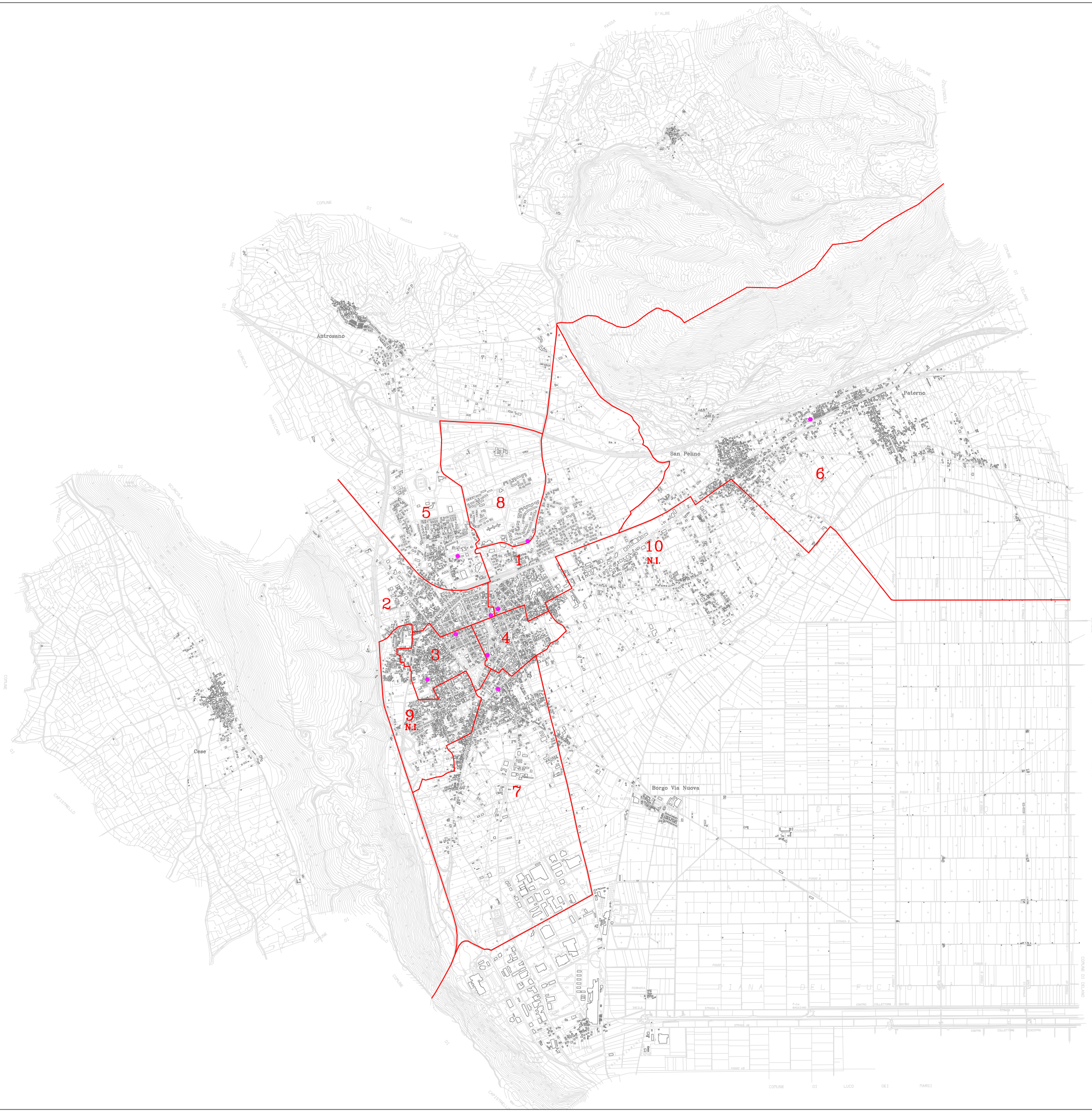

● Sede esistente

9 numero Zona

N.I. zona di nuova istituzione

COMUNE DI AVEZZANO

Assessorato Attività Produttive

Servizio Distribuzione Farmaceutica

Leggi 475/68 - 27/2012

REVISIONE 2018

Sovrapposizione 2004-2012
particolare centro città

3b

- Sede esistente
- 9 numero Zona
- Pianta Organica 2012
- Pianta Organica 2004

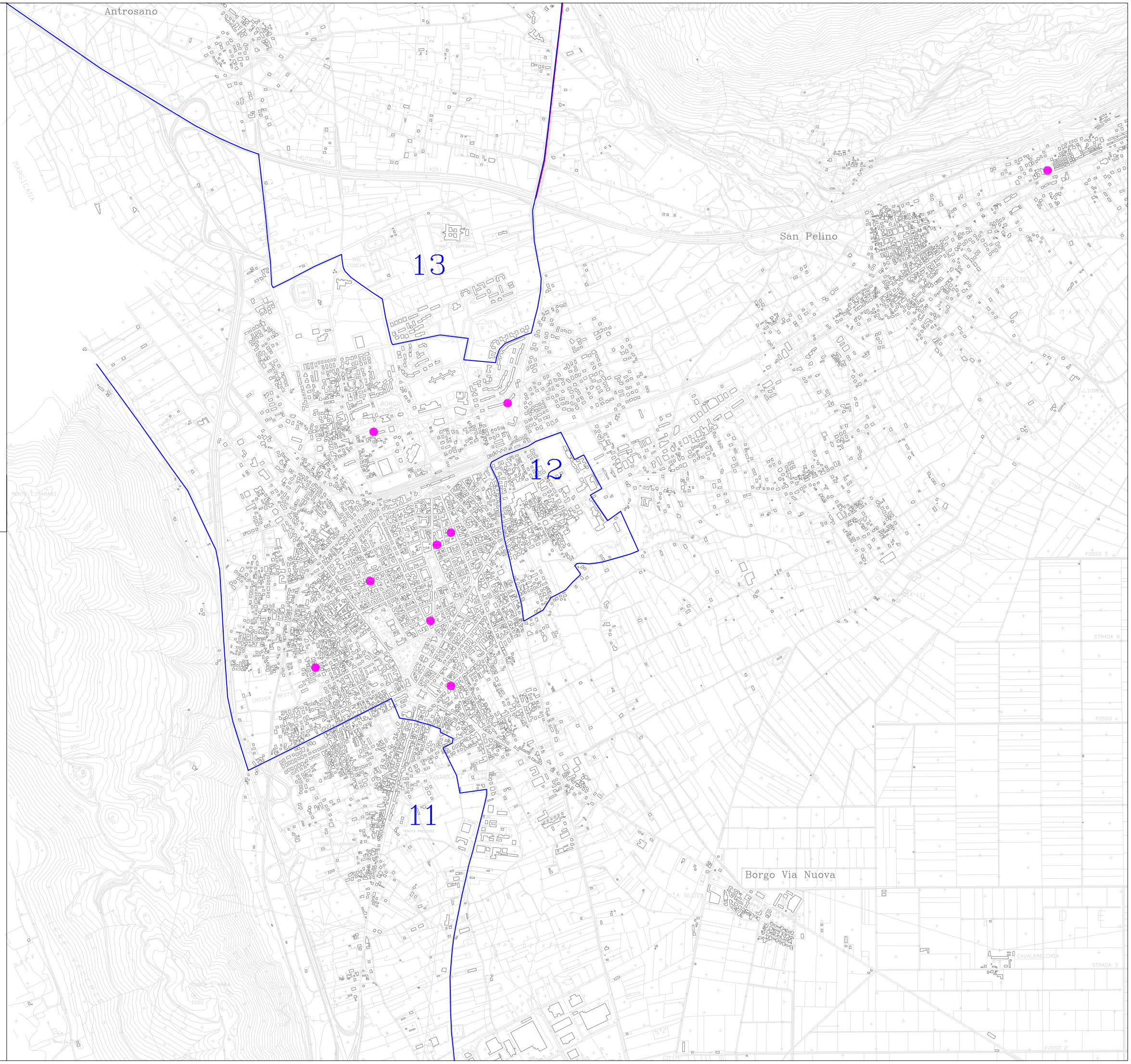

COMUNE DI AVEZZANO

Assessorato Attività Produttive

Servizio
Distribuzione Farmaceutica

Leggi 475/68 - 27/2012

REVISIONE 2018

Sovrapposizione 2004-2012 **3**

- Sede esistente
- 9 numero Zona
- Pianta Organica 2012
- Pianta Organica 2004

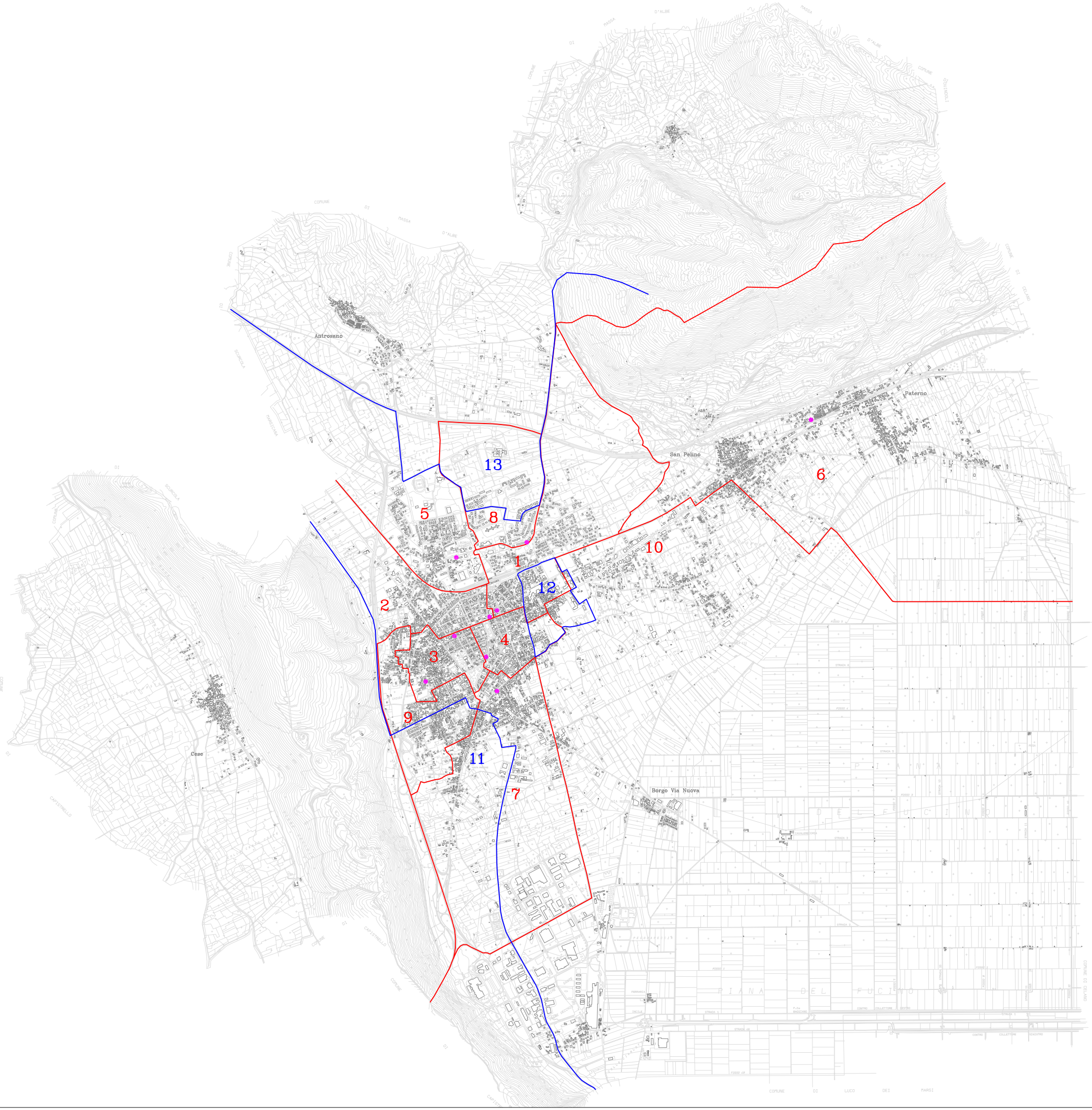

COMUNE DI AVEZZANO

Assessorato Attività Produttive

Servizio
Distribuzione Farmaceutica

Leggi 475/68 - 27/2012

REVISIONE 2018

Sovrapposizione 2004-2012
particolare centro città

3b

- Sede esistente
- 9 numero Zona
- Pianta Organica 2012
- Pianta Organica 2004

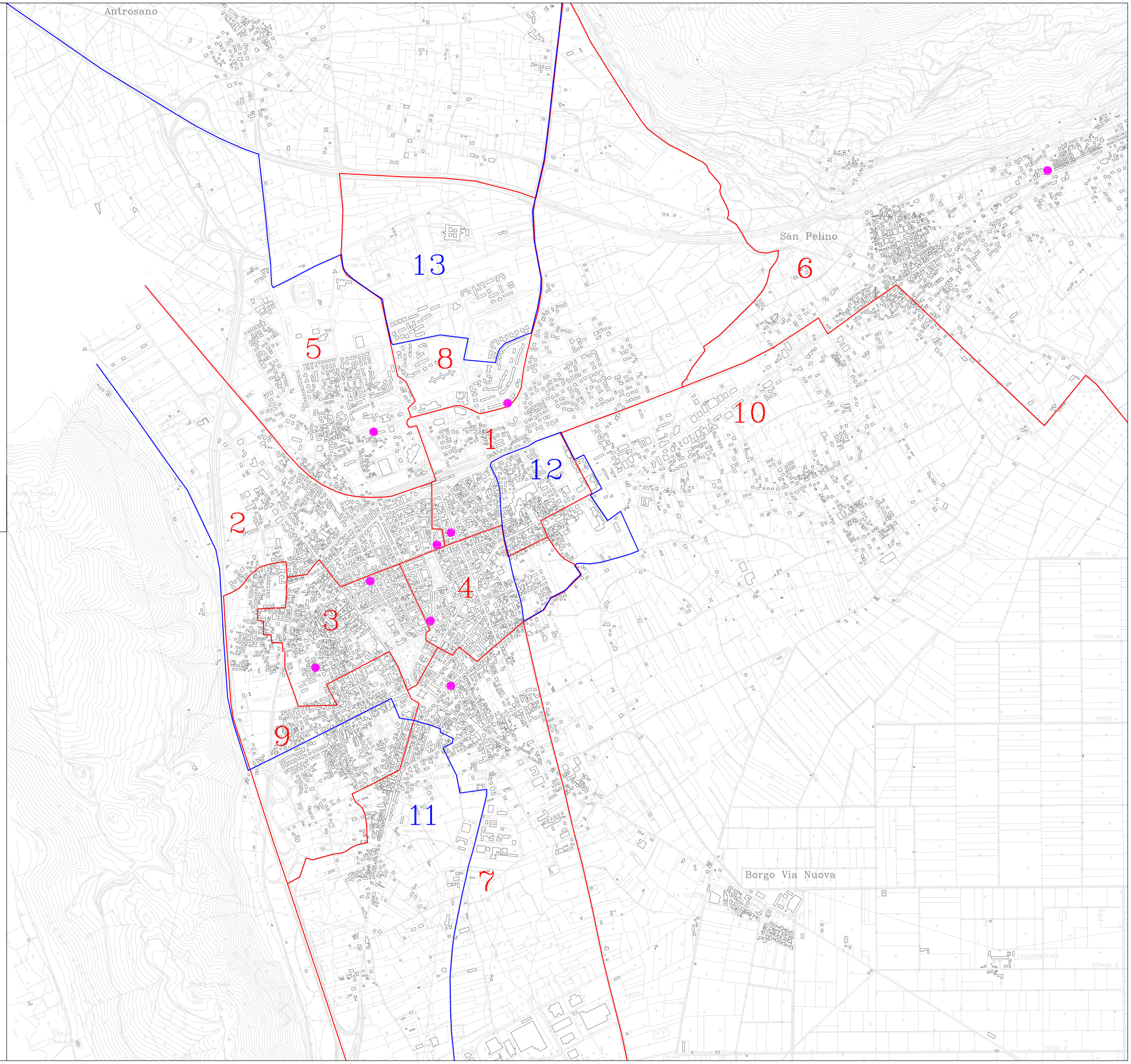

COMUNE DI AVEZZANO

Assessorato Attività Produttive

Servizio

Distribuzione Farmaceutica

Leggi 475/68 - 27/2012

REVISIONE 2018

MAPPA DELLE ZONE 2018 **4**

- Sede esistente

9 numero Zona

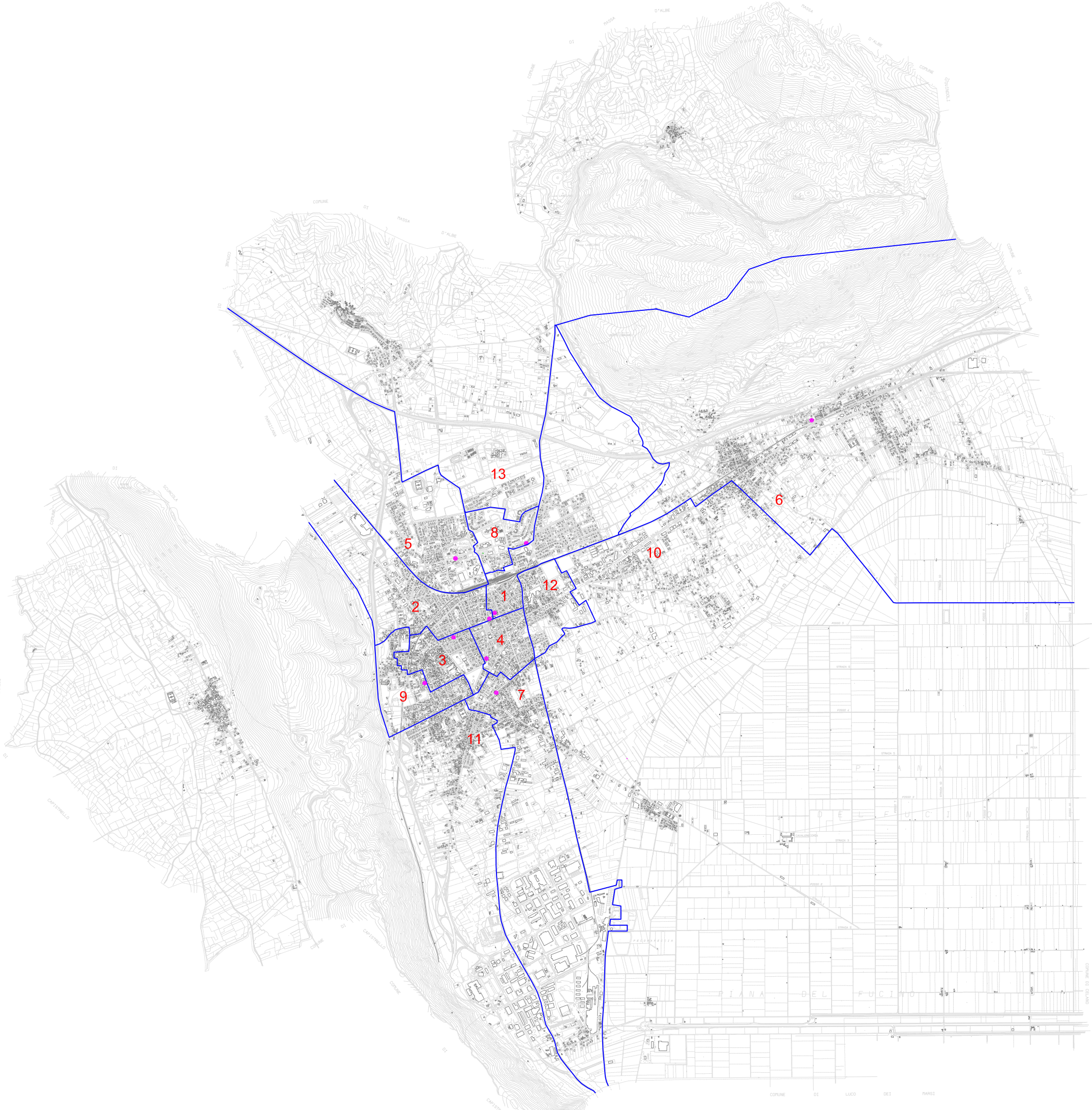

COMUNE DI AVEZZANO

Assessorato Attività Produttive

Servizio

Distribuzione Farmaceutica

Leggi 475/68 - 27/2012

REVISIONE 2018

MAPPA DELLE ZONE 2018
CENTRO CITTA'

4b

- Sede esistente

9 numero Zona

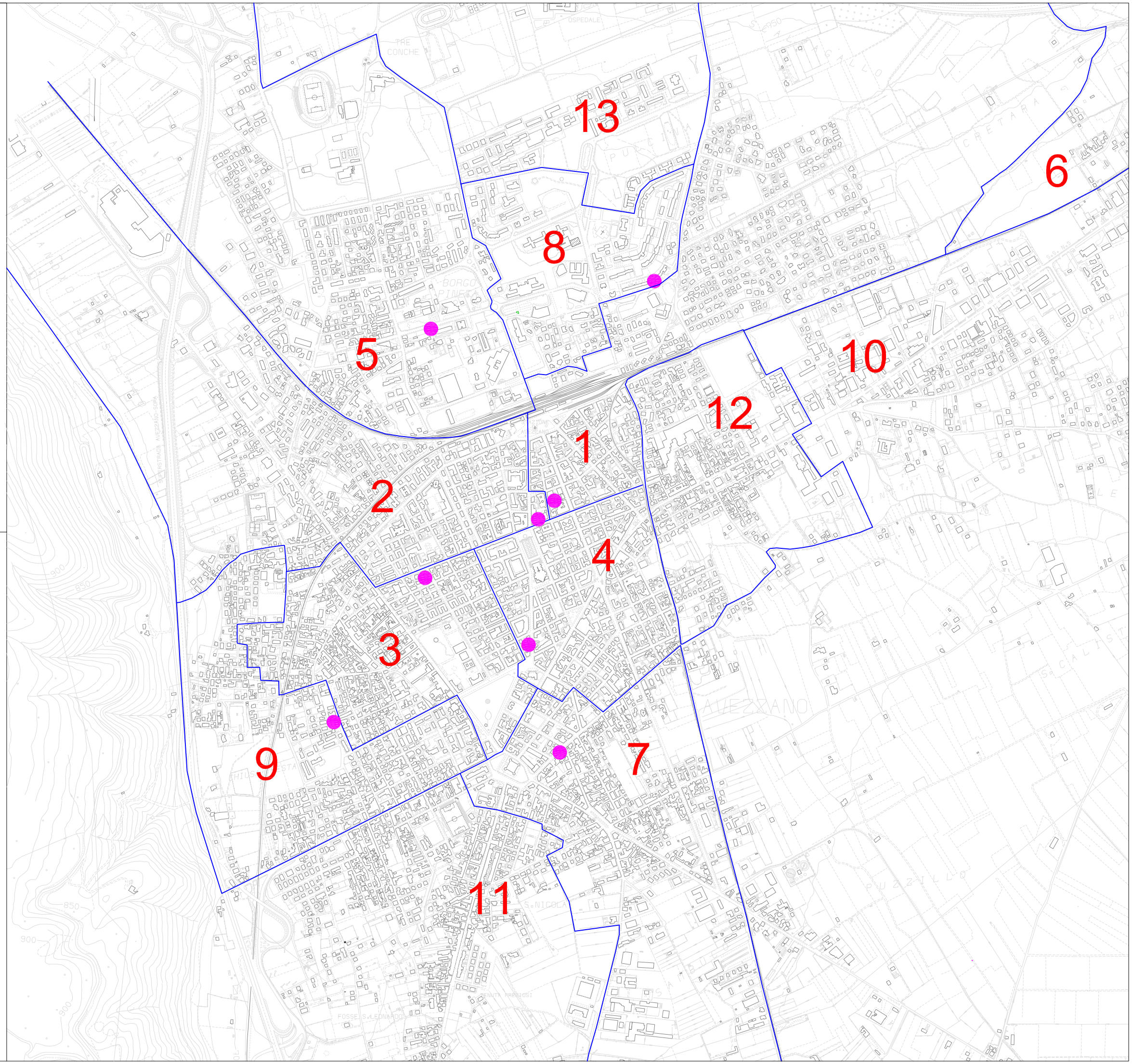

Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Allegato "B"
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 95632

P A R E R I

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della **GIUNTA COMUNALE** avente per oggetto:
SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACEUTICA - REVISIONE 2018.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Massimo DE SANCTIS
Firma in originale apposta sulla proposta

Avezzano, lì 03.10.2018

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to Dott. Massimiliano PANICO
Firma in originale apposta sulla proposta

Avezzano, lì 03.10.2018

Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa De Alfieri Manuela

Il Sindaco
F.to Dott. De Angelis Gabriele

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati

L'impiegato responsabile

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 17-10-2018

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis

Copia della presente deliberazione **è stata affissa in data odierna all'albo pretorio**, per la pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì 17-10-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il 17-10-2018 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 01-11-2018 compreso; ripubblicata dal 24.10.2018 al 8.11.2018 integrata con planimetria -

Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;

SI CERTIFICA

la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati reclami il ..... prot. n. ..... dal Sig. .....

Avezzano, lì_____

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE